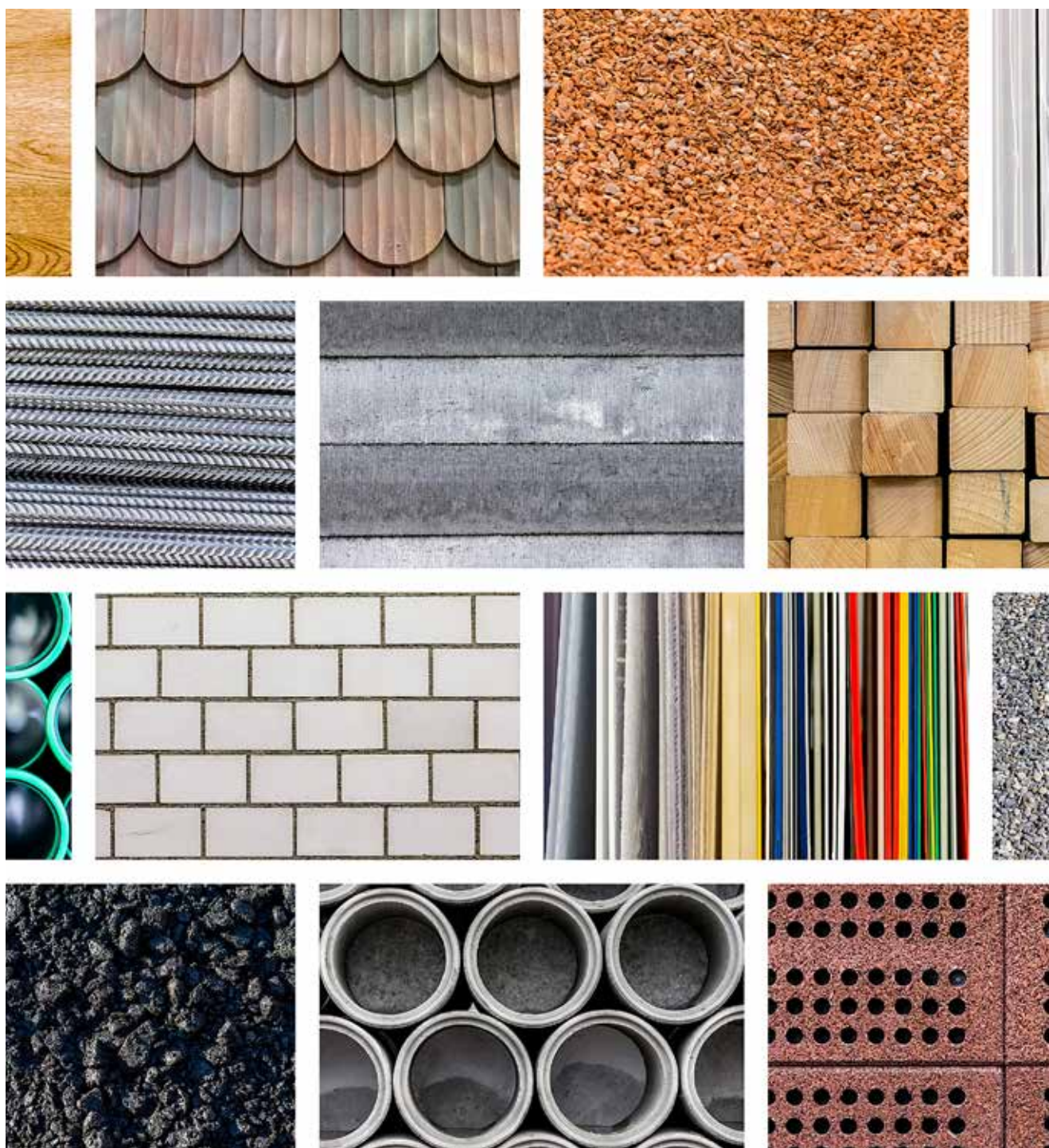


Settore specializzato dei prodotti da costruzione

Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione



Colofone:**Editore:**

Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica UFCL
Settore specializzato dei
prodotti da costruzione
Fellerstrasse 21, 3003 Berna

Capoprogetto:

Michael Deuel
Specialista per i prodotti da costruzione, UFCL

Gruppo di autori:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Settore specializzato dei prodotti da costruzione
Fellerstrasse 21, 3003 Berna

Berner Fachhochschule
Institut Holzbau, Tragwerke e Architektur
Soothurnstrasse 102
2500 Bienne

Cura editoriale

Supertext SA, Zurigo

Immagini

Thomas Hodel, Berna

Download PDF

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte.html>

Numero di ordinazione:

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bundespublikationen.admin.ch
N. art. 620.003.i
01/2017

Marzo 2017

Esclusione di responsabilità

La presente guida si basa sulla legislazione in vigore al momento dell'elaborazione del documento. Nel frattempo le disposizioni potrebbero essere state modificate senza un corrispondente adeguamento del presente documento. In ogni caso sono vincolanti gli atti normativi menzionati al capitolo 12.1. L'UFCL non garantisce la correttezza, la completezza e l'attualità dei contenuti. Declina ogni responsabilità per eventuali danni materiali o immateriali derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni pubblicate.

Al fine di rendere più agevole la lettura, nella presente guida si è rinunciato a fare una distinzione tra genere maschile e femminile. I termini di genere maschile si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Premessa



L'organizzazione nazionale della costruzione, *costruionesvizzera*, accoglie con favore la presente guida, alla cui elaborazione ha partecipato attivamente l'industria edilizia svizzera. Destinato agli operatori economici, il presente documento rappresenta una tappa fondamentale del percorso di collaborazione intrapreso con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) volto a trovare soluzioni adeguate per l'attuazione degli atti normativi concernenti i prodotti da costruzione.

La costruzione e la conservazione delle opere edili richiedono l'utilizzo di un numero considerevole di differenti prodotti da costruzione. Per questo motivo tali prodotti rivestono un ruolo fondamentale nel settore della costruzione: i fabbricanti li producono o li commercializzano, i progettisti si basano sulla loro prestazione per la realizzazione di opere edili e gli appaltatori li incorporano nelle opere stesse.

Gli scambi nel campo dei prodotti da costruzione tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sono intensi e di grande importanza economica. L'accordo bilaterale in materia garantisce pari condizioni alle imprese svizzere che intendono esportare i propri prodotti da costruzione nell'UE, eliminando in tal modo la possibilità che si verifichino prove doppie, costi supplementari, ritardi e svantaggi concorrenziali. L'apertura del mercato conseguita con l'accordo bilaterale favorisce anche le imprese coinvolte a seguito di un notevole ampliamento dell'offerta e di tempi più brevi per l'introduzione dei prodotti sul mercato.

L'accordo bilaterale presuppone che Svizzera e UE prevedano norme equivalenti per la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione. Le norme tecniche sono divenute equivalenti dall'entrata in vigore nell'ottobre del 2014 degli atti normativi riveduti. Tale normativa ha introdotto un approccio orientato al mercato per la commercializzazione dei prodotti da costruzione: in una dichiarazione di prestazione il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto commercializzato, ossia spiega «cosa può fare il prodotto».

La guida intende fornire consigli orientati alla pratica per gli operatori economici direttamente interessati dalla legislazione sui prodotti da costruzione, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Tra gli operatori rientrano i fabbricanti, i distributori e gli importatori di prodotti da costruzione. Nel presente documento i requisiti legali sono illustrati nel modo più semplice possibile e in termini generali. Le problematiche e le peculiarità specifiche di determinati settori o gruppi di prodotti sono state volutamente tralasciate poiché esulano dalla tematica trattata e complicherebbero notevolmente la materia.

*Benjamin Wittwer, direttore di *costruionesvizzera**

Indice

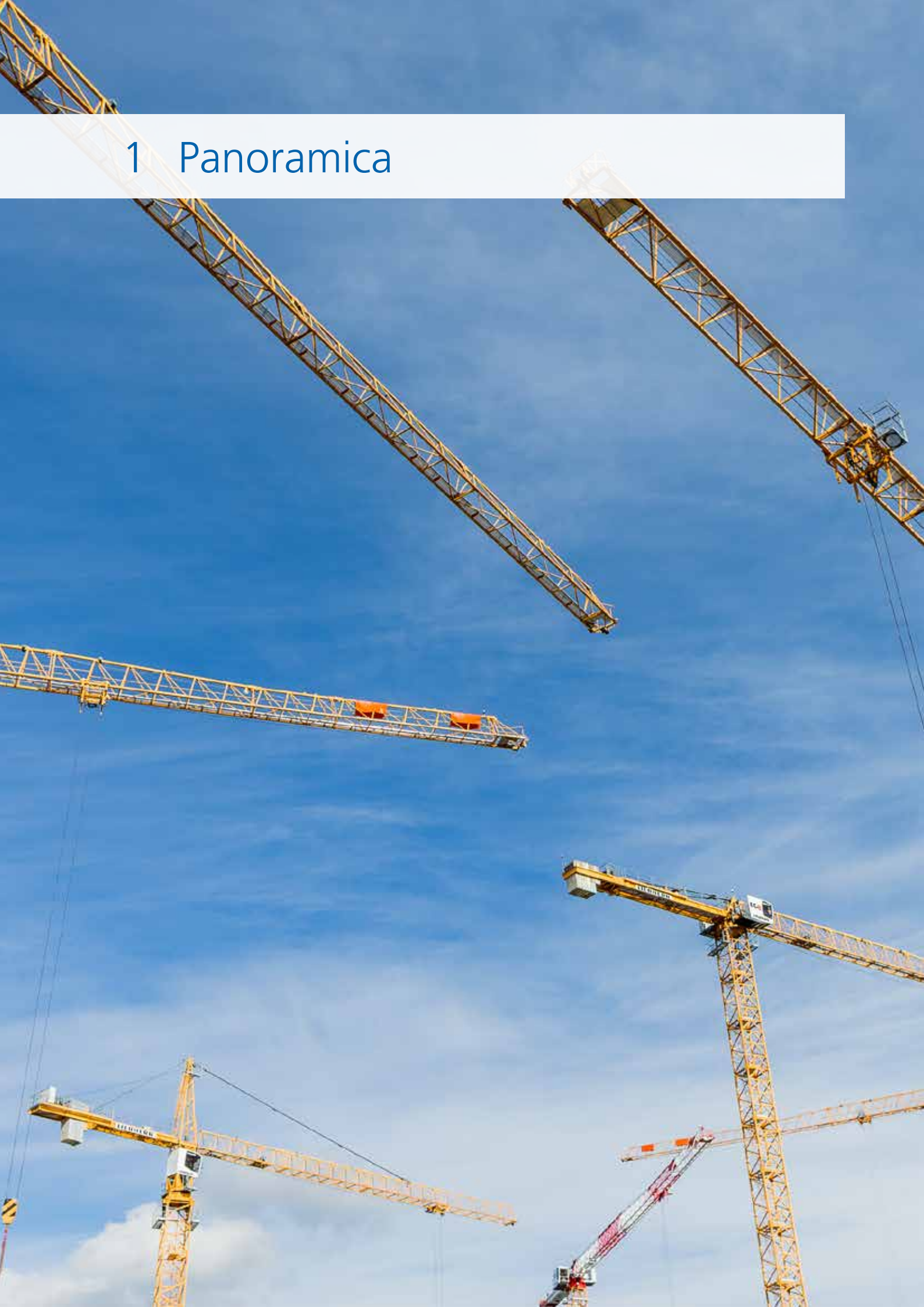
Parte 1:	Informazioni generali	7
1	Panoramica	8
1.1	Compendio	9
1.2	Contenuto della legislazione	10
1.3	Operatori economici e utilizzatori: differenze	11
1.3.1	Operatori economici	12
1.3.2	Utilizzatori	13
2	Prodotti da costruzione	15
2.1	Definizione	15
2.2	Quali prodotti non sono considerati prodotti da costruzione?	17
2.3	Settore armonizzato e non armonizzato	18
2.4	Altre prescrizioni	19
3	Sicurezza dei prodotti da costruzione	22
3.1	Osservanza dell'obbligo di sicurezza	23
3.2	Conformità alla prestazione dichiarata	23
3.3	Tracciabilità	24
3.4	Altre informazioni sulla sicurezza	24
4	Dichiarazione di prestazione	25
4.1	Funzione	26
4.2	Contenuto	26
4.3	Prodotti da costruzione accompagnati da una dichiarazione di prestazione	27
Parte 2:	Informazioni per gli operatori economici	29
5	Fabbricanti	30
5.1	Obblighi generali	33
5.1.1	Obbligo generale di sicurezza	33
5.1.2	Obbligo di etichettatura e di informazione	33
5.1.3	Obblighi di controllo e di correzione	35
5.1.4	Obblighi nel settore non armonizzato	35
5.2	Le tappe che precedono la dichiarazione di prestazione	37
5.2.1	Elementi della dichiarazione	37
5.2.2	Norme tecniche armonizzate	41
5.2.3	Contenuto della dichiarazione di prestazione	43
5.2.4	Eccezioni	46
5.2.5	Caratteristiche essenziali e uso previsto	47
5.2.6	Determinazione della prestazione del prodotto	49
5.2.7	Sistemi VVCP	50
5.2.8	Procedure semplificate	53
5.2.9	Controllo della produzione in fabbrica	56
5.2.10	Documentazione tecnica	56
5.2.11	Messa a disposizione della dichiarazione di prestazione	57

5.3	La valutazione tecnica europea	59
5.3.1	Definizione	59
5.3.2	Procedura da seguire per richiedere una valutazione tecnica europea	59
6	Mandatari	62
7	Distributori	64
7.1	Trasmissione della dichiarazione di prestazione	65
7.2	Obblighi di controllo e di correzione	66
7.3	Il distributore in qualità di «quasi fabbricante»	67
7.4	Prescrizioni in materia di stoccaggio e trasporto	67
8	Importatori	68
8.1	Obblighi anteriori all'immissione in commercio	69
8.1.1	Controllo degli obblighi del fabbricante	69
8.1.2	Etichettatura del prodotto	70
8.2	Obblighi successivi all'immissione in commercio	70
Parte 3:	Informazioni per gli utilizzatori	71
9	Ripercussioni per gli utilizzatori	72
9.1	Compatibilità delle prestazioni del prodotto da costruzione con i requisiti per l'opera stessa	73
9.2	Ripercussioni sulla progettazione nel settore della costruzione	73
9.3	Ripercussioni per gli artigiani	75
9.4	Ripercussioni per i consumatori	77
Parte 4:	Informazioni supplementari	79
10	Organismi notificati	80
11	Vigilanza del mercato	83
11.1	L'UFCL in quanto organo di vigilanza del mercato	84
11.2	Obbligo di collaborare	84
11.3	Lacune e misure	85
11.4	Conseguenze penali	86
12	Fonti d'informazione	87
12.1	Basi legali svizzere	88
12.2	Basi legali europee	88
12.3	hEN e DVE applicabili ai prodotti da costruzione in Svizzera	89
12.4	hEN e DVE applicabili ai prodotti da costruzione nell'UE	89
12.5	Punto di contatto per i prodotti da costruzione	89
12.6	Altri link	90
Allegati		91
	Modello di dichiarazione di prestazione	92
	Esempio di dichiarazione di prestazione per un tipo di prodotto	93
	Esempio di dichiarazione di prestazione per diversi tipi di prodotti	95
Abbreviazioni		96
Glossario		99

Parte 1: Informazioni generali



1 Panoramica



1.1 Compendio

La guida alla legislazione sui prodotti da costruzione informa le imprese che fabbricano, importano e commercializzano prodotti da costruzione sui loro diritti e obblighi. Fornisce inoltre una panoramica delle principali conseguenze legali per le imprese che utilizzano i prodotti da costruzione per incorporarli in opere edili o per altri scopi.

| Art. 1 cpv. 2 LProdC

La legislazione sui prodotti da costruzione disciplina *l'immissione in commercio* e la *messa a disposizione sul mercato* di tali prodotti.

→ Termini in corsivo vengono spiegati nel glossario alla fine della guida.

Gli *operatori economici*, ovvero tutte le imprese che fabbricano, importano e commercializzano prodotti da costruzione, devono osservare le prescrizioni di questa legislazione. La presente guida intende illustrare i diritti e gli obblighi degli operatori economici.

Nella prima parte della guida sono spiegati alcuni concetti generali e trattate tematiche rilevanti per tutte le imprese. In particolare viene fornita una risposta alle seguenti domande:

- Cosa si intende per prodotto da costruzione?
- Cosa si intende per dichiarazione di prestazione?
- Perché alcuni prodotti da costruzione non necessitano di una simile dichiarazione?
- Come viene garantita la sicurezza di un prodotto da costruzione?
- Quali informazioni devono essere allegate a un prodotto da costruzione?

Nella seconda parte vengono spiegati i diritti e gli obblighi nonché le ripercussioni della legislazione sui prodotti da costruzione per i singoli *operatori economici*. L'attenzione è rivolta ai fabbricanti, ovvero agli operatori che devono soddisfare la maggior parte dei requisiti. In questa sezione viene fornita una risposta alle seguenti domande:

- Quando deve essere redatta una dichiarazione di prestazione?
- Dove si trovano le informazioni necessarie per tale dichiarazione?
- Quali attività svolge un *organismo notificato*?

Nei vari capitoli vengono illustrati i requisiti richiesti per gli importatori, i distributori e i mandatari.

La legislazione sui prodotti da costruzione non prevede obblighi diretti per gli *utilizzatori*. In diversi capitoli la guida fornisce tuttavia informazioni rilevanti per le imprese che incorporano nelle opere, installano, applicano o mettono in servizio prodotti da costruzione.

Al riguardo si fornisce una risposta alle seguenti domande:

- Da quali documenti deve essere accompagnato un prodotto da costruzione?
- Quale importanza rivestono questi documenti?
- Dove ci si può informare per sapere se un prodotto da costruzione può essere incorporato in una determinata opera?

La legislazione sui prodotti da costruzione contiene requisiti comuni per i fabbricanti di diversi prodotti da costruzione. Dal momento che il materiale e *l'uso previsto* per questi prodotti si differenziano notevolmente, nella presente guida non è possibile illustrare i requisiti specifici, soprattutto i requisiti tecnici, che ogni settore è tenuto a osservare.

1.2 Contenuto della legislazione

La legislazione sui prodotti da costruzione è incentrata sulle informazioni relative alla prestazione di un prodotto da costruzione. È volta a garantire la sicurezza di tali prodotti e ad agevolare la libera circolazione delle merci.

| Art. 1 cpv. 2 LProdC

La legislazione riveduta è entrata in vigore il 1° ottobre 2014. Dal 1° luglio 2015 i prodotti da costruzione possono essere *immessi in commercio* in Svizzera unicamente secondo le disposizioni di tale legislazione. Quest'ultima intende eliminare gli ostacoli tecnici al commercio armonizzando le prescrizioni per *l'immissione in commercio* di prodotti da costruzione con quelle degli Stati limitrofi.

La legislazione svizzera sui prodotti da costruzione comprende i seguenti atti normativi:

- legge sui prodotti da costruzione (LProdC; RS 933.0);
- ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC; RS 933.01);
- ordinanza dell'UFCL sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione (RS 933.011.3).

→ Abbreviazioni vengono spiegate nel glossario alla fine della guida.

Nell'UE la direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione è stata sostituita con effetto al 24 aprile 2011 dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione (RPC; regolamento (UE) 305/2011), che trova piena applicazione dal 1° luglio 2013. La legislazione europea si prefigge il libero scambio in Europa di prodotti sottoposti a prove e certificati secondo norme unitarie. In questo modo è possibile confrontare direttamente le prestazioni dei prodotti. I prodotti da costruzione del settore armonizzato, immessi in commercio secondo la legislazione svizzera, possono essere commercializzati alle medesime condizioni anche nei Paesi dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE). La stessa regola si applica anche nel caso opposto. Occorre tuttavia considerare che per *l'immissione in commercio* nell'UE e nello SEE, oltre alla dichiarazione di prestazione deve essere apposta anche la marcatura CE.

| Regolamento (UE) 305/2011:
Regolamento dei Prodotti
da Costruzioni (RPC)

Di seguito sono riportati ulteriori importanti riferimenti e pubblicazioni:

- Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; RS 0.946.526.81) – in particolare l'allegato 1 capitolo 16 relativo ai prodotti da costruzione;
- atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei designati nella relativa ordinanza dell'UFCL;
- elenco aggiornato delle norme armonizzate designate nel Foglio federale: <https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html>
- elenco aggiornato dei documenti per la valutazione europea designati (DVE): <https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/europaeische-technische-bewertung.html>.

L'essenziale in breve

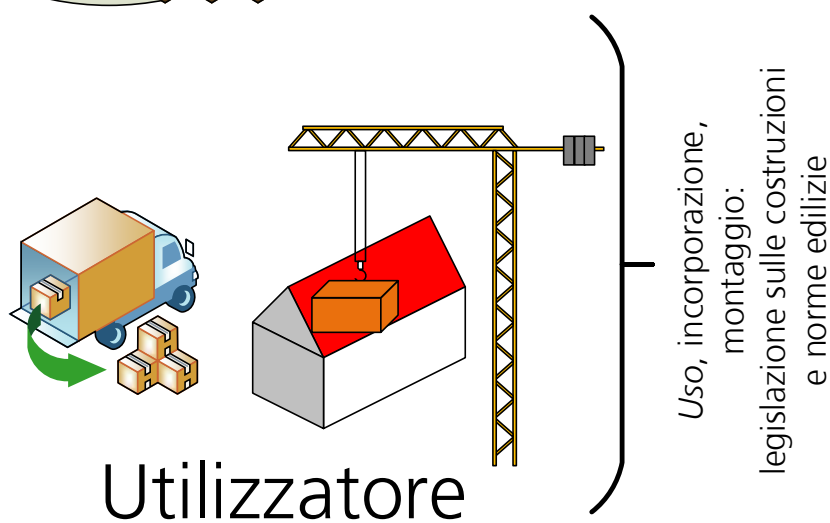
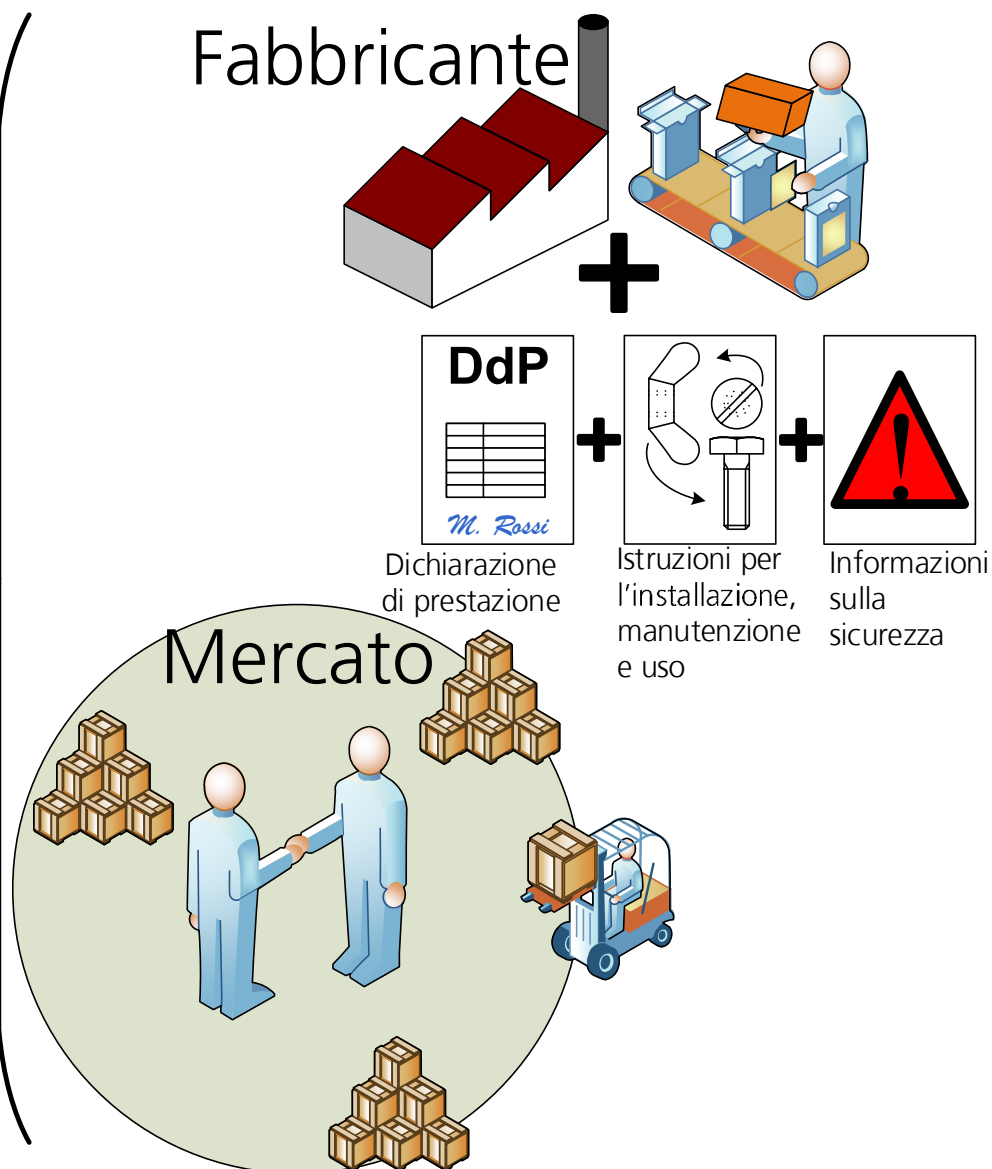
La legislazione sui prodotti da costruzione è incentrata sulle informazioni relative alla prestazione di un prodotto da costruzione. Il fabbricante di un simile prodotto deve redigere fondamentalmente una dichiarazione di prestazione per tutti i prodotti che rientrano nel *settore armonizzato*, ovvero fornire indicazioni sulla prestazione di un prodotto. Il *settore armonizzato* comprende i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata (*hEN*) o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Assessment», *ETA*).

La dichiarazione di prestazione contiene unicamente indicazioni sulla prestazione fornita da un prodotto da costruzione e non definisce i requisiti che deve soddisfare il prodotto stesso.

→ Capitolo 4

→ Capitolo 3.2

Fabbricazione, immissione in commercio e messa a disposizione sul mercato:
legislazione sui prodotti da costruzione



1.3 Operatori economici e utilizzatori: differenze

Nella presente guida si opera una distinzione tra *operatori economici* e utilizzatori. La legislazione sui prodotti da costruzione disciplina *l'immissione in commercio* e la *messa a disposizione sul mercato* di tali prodotti ma non il loro uso. A tal proposito occorre osservare le norme edilizie e talvolta anche i requisiti definiti a livello cantonale o altri requisiti previsti dal diritto federale.

L'immissione in commercio corrisponde alla prima *messa a disposizione sul mercato* di un prodotto da costruzione. Il prodotto è immesso in commercio dal fabbricante o dall'importatore. Il distributore si occupa invece della messa a disposizione sul mercato, ovvero della vendita del prodotto a un altro operatore economico nell'ambito della propria attività commerciale.

La legislazione sui prodotti da costruzione non è più vincolante per *l'uso* o la loro incorporazione in opere di costruzione. *L'utilizzatore* deve osservare le norme edilizie e le disposizioni legali applicabili emanate dai Cantoni e dalla Confederazione.

→ Capitolo 9

1.3.1 Operatori economici

Per *operatori economici* ai sensi della legislazione sui prodotti da costruzione si intendono tutti i soggetti che operano nella catena di fabbricazione e di fornitura, ovvero i fabbricanti ed eventualmente i loro mandatarî, gli importatori e i distributori.

a. Fabbricanti di prodotti da costruzione

Per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo *immetta in commercio* con il proprio nome o con il proprio marchio.

Gli obblighi dei fabbricanti sono descritti al capitolo 5.

| Art. 2 cifra 20 LProdC

→ Capitolo 5

Se assume la funzione di fabbricante, l'importatore o il distributore è trattato come tale. Ciò accade quando immette in commercio un prodotto con il proprio nome o marchio o modifica il prodotto in maniera sostanziale.

| «Quasi fabbricante»:
Art. 10 cpv. 2 LProdC

→ Capitolo 7.3

Esempio

Un distributore svizzero acquista all'estero alcuni prodotti da costruzione e li rivende in Svizzera con il proprio nome. Il distributore è quindi considerato un «quasi fabbricante» e deve osservare le prescrizioni previste per i fabbricanti.

b. Mandatari

Per mandatario si intende qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti, come redigere e conservare le dichiarazioni di prestazione. Le disposizioni applicabili ai mandatari sono descritte al capitolo 6.

| Art. 2 cifra 23 LProdC

→ Capitolo 6

c. Distributori

Per distributore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che *metta* un prodotto da costruzione *a disposizione sul mercato* svizzero, dell'UE o dello SEE. Le prescrizioni applicabili ai distributori sono descritte al capitolo 7.

| ARR allegato I cap. 16 sezione 5 cifra 6

→ Capitolo 7

d. Importatori

Per importatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera o in un Paese dell'UE o dello SEE, che *immetta in commercio* in Svizzera, nell'UE o nello SEE un prodotto da costruzione proveniente da uno Stato terzo.

| ARR allegato I cap. 16 sezione 5 cifra 6

Le prescrizioni applicabili agli importatori si fondano sulle prescrizioni previste per i distributori. Di conseguenza, oltre al capitolo 8, per gli importatori sono determinanti anche le spiegazioni fornite al capitolo 7.

→ Capitolo 7 e Capitolo 8

1.3.2 Utilizzatori

Tra gli utilizzatori rientrano i progettisti di un'opera di costruzione, i committenti e gli artigiani che forniscono prestazioni edili nonché i privati che acquistano prodotti da costruzione sul mercato.

→ Capitolo 9

Gli atti normativi sui prodotti da costruzione non contengono prescrizioni applicabili a questi operatori. Le ripercussioni della legislazione per gli *utilizzatori* sono descritte al capitolo 9. Grazie alla dichiarazione di prestazione di un prodotto, l'utilizzatore è in grado di decidere se tale prodotto adempie i requisiti richiesti per *l'uso previsto*.

2 Prodotti da costruzione



2.1 Definizione

I prodotti da costruzione sono progettati per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione. La prestazione del prodotto da costruzione incide sulla prestazione delle opere di costruzione.

I prodotti da costruzione sono considerati tali se soddisfano questi due criteri:

| [Art. 2 cifra 1 LProdC](#)

- il prodotto è pensato per essere incorporato in un'opera di costruzione;
- il prodotto incide sulla prestazione dell'opera di costruzione rispetto ai *requisiti di base dell'opera* stessa.

Per opere di costruzione si intendono gli edifici e le opere di ingegneria civile, come:

- abitazioni;
- capannoni industriali;
- strade;
- gallerie;
- ponti.

La durata di un prodotto da costruzione non è fondamentale ai fini della sua definizione. Generalmente un pavimento in laminato ha un ciclo di vita più breve rispetto al sistema di isolamento acustico sottostante. Ma dal momento che rimangono incorporati nell'opera fino alla loro sostituzione per usura, entrambi gli elementi sono di fatto prodotti da costruzione.

I prodotti da costruzione devono incidere sui *requisiti di base delle opere*. Tra questi rientrano:

| [Art. 3 cpv. 2 LProdC e allegato I OProdC](#)

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso d'incendio;
3. igiene, salute e protezione dell'ambiente;
4. sicurezza nell'uso e accessibilità;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione del calore;
7. uso sostenibile delle risorse naturali.

I prodotti da costruzione possono essere *immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato* soltanto se sono sicuri. Il loro *uso previsto* o ragionevolmente prevedibile non deve esporre a pericolo, o esporre soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro *utilizzatori* o di terzi.

| [Art. 4 LProdC](#)

Esempio

Una strada è un'opera di costruzione. Le barriere di sicurezza contribuiscono a rendere sicura la strada e sono fabbricate per essere incorporate in modo permanente nella stessa. Tali barriere sono quindi di fatto prodotti da costruzione.

Una casa è un'opera di costruzione. I mattoni, i prodotti in legno lamellare o gli elementi in cemento armato garantiscono la capacità portante dell'edificio. I sistemi di isolamento esterni o interni contribuiscono alla protezione contro il rumore e alla ritenzione del calore. I rivestimenti murali e i pavimenti sono parte integrante delle finiture interne. Tutti questi prodotti sono incorporati in modo permanente nell'opera di costruzione e sono pertanto considerati prodotti da costruzione.

L'espressione «incorporato in modo permanente» non presuppone necessariamente che i prodotti siano fissati saldamente. Anche le piastre per terrazze posate su ghiaia, ad esempio, sono considerate un prodotto da costruzione.

2.2 Quali prodotti non sono considerati prodotti da costruzione?

Alcuni prodotti impiegati nei cantieri o in opere di costruzione non sono considerati prodotti da costruzione.

I prodotti che non sono fabbricati per essere incorporati in modo permanente in un'opera di costruzione non sono considerati prodotti da costruzione. In questa categoria rientrano ad esempio i mobili o gli elementi di arredo, le impalcature, gli attrezzi e le macchine di cantiere. Anche i prodotti che non incidono sui *requisiti di base dell'opera di costruzione* non sono considerati prodotti da costruzione.

Esempio

Gli armadi a muro sono incorporati in modo permanente, ma non incidono in alcun modo sui *requisiti di base dell'opera di costruzione*. Non rientrano pertanto nei prodotti da costruzione.

Gli impianti composti da diversi componenti, e che rappresentano una parte dell'opera di costruzione, non sono considerati prodotti da costruzione ma parte dell'opera stessa.

Esempio

Gli impianti di stoccaggio non sono prodotti da costruzione. Il serbatoio, le condotte e le altre componenti sono considerati singolarmente prodotti da costruzione. Quando vengono assemblati per formare un impianto, questi elementi costituiscono una parte dell'opera di costruzione.

Anche i prodotti che il fabbricante non prevede di utilizzare in opere di costruzione non costituiscono prodotti da costruzione. I treni, le autovetture, i camper, le imbarcazioni o gli aerei non sono opere di costruzione, bensì mezzi di trasporto. La legislazione sui prodotti da costruzione non disciplina i prodotti destinati ad essere utilizzati nei mezzi di trasporto.

Esempio

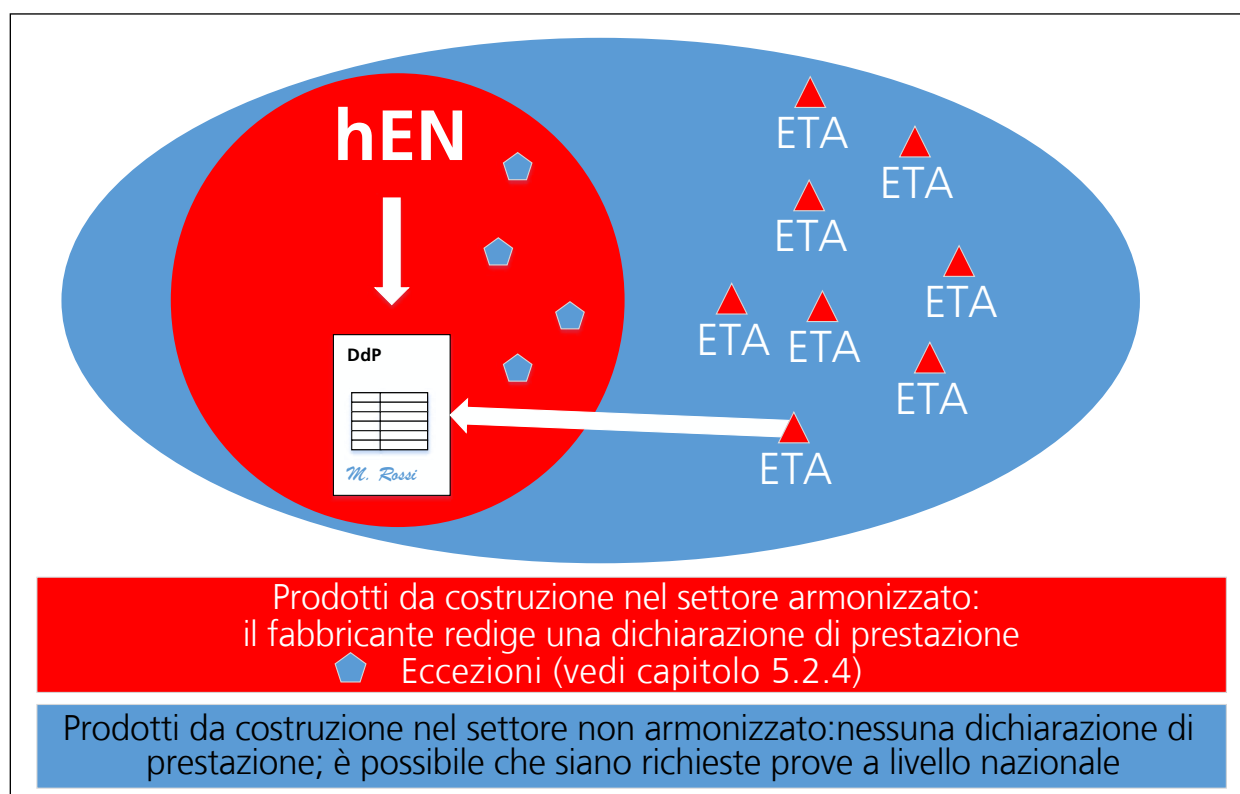
Le finestre installate in una casa unifamiliare sono prodotti da costruzione. Le finestre destinate a costruzioni navali non sono prodotti da costruzione perché non vengono fabbricate per essere *utilizzate* in un'opera di costruzione.

2.3 Settore armonizzato e non armonizzato

I prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata (*hEN*) fanno parte del *settore armonizzato*. Tra questi si annoverano i prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una *valutazione tecnica europea*. Le *hEN* e le *valutazioni tecniche europee* si applicano in tutti gli Stati dell'UE, dello SEE e in Svizzera.

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato*. In tal modo il prodotto può essere *impresso in commercio* in Svizzera, nell'UE, nello SEE e in altri Paesi europei.

→ Capitolo 5.2



L'UFCL designa le *hEN* appropriate per valutare la prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue *caratteristiche essenziali* e per controllarne la *costanza della prestazione*. Le norme designate corrispondono a quelle armonizzate nell'UE e nello SEE. L'elenco delle *hEN* designate relative ai prodotti da costruzione sono pubblicate periodicamente nel Foglio federale:

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html>

Contestualmente alla designazione delle norme viene stabilito anche il relativo *periodo di coesistenza*, che comprende una data di inizio e una di scadenza. La data di inizio corrisponde alla prima data in cui è possibile usare la *hEN* per redigere la dichiarazione di prestazione. Scaduto il periodo di coesistenza, bisogna usare necessariamente la *hEN* quale base per redigere la dichiarazione di prestazione.

Spetta al fabbricante chiarire se il suo prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN*, ambito definito nella norma stessa.

→ Capitolo 5.3

Se il suo prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una *hEN*, il fabbricante può chiedere una *valutazione tecnica europea* per poter redigere una dichiarazione di prestazione relativa al suo prodotto. La valutazione è rilasciata da un *organismo di valutazione tecnica* («Technical Assessment Body», TAB).

→ Capitolo 5.1.4

I prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di alcuna *hEN* o per i quali non è stata rilasciata alcuna *valutazione tecnica europea* appartengono al *settore non armonizzato*. In questo caso il fabbricante deve adempiere i requisiti stabiliti a livello nazionale e cantonale.

2.4 Altre prescrizioni

L'immissione in commercio dei prodotti da costruzione che rientrano nel settore armonizzato è disciplinata in modo esecutivo nella legislazione sui prodotti da costruzione. In alcuni casi, però, per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione devono essere osservate altre normative.

Di seguito sono spiegate unicamente le prescrizioni specifiche per i prodotti e non quelle nei settori del diritto del lavoro o del diritto sulla protezione dell'ambiente o altri obblighi contrattuali.

a. Immissione in commercio e uso: differenze

La legislazione sui prodotti da costruzione disciplina *l'immissione in commercio* e la *messa a disposizione sul mercato* di prodotti da costruzione. Un prodotto *impresso* correttamente *in commercio* non può però essere usato per qualsiasi scopo. Al riguardo occorre osservare generalmente le norme edilizie che tengono conto dello stato della tecnica più recente. I Cantoni possono definire determinati requisiti per *l'uso* di prodotti da costruzione (ad es. tramite le prescri-



zioni antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio [AICAA]). I certificati o i documenti che non sono ancora necessari per *l'immissione in commercio* secondo la legislazione sui prodotti da costruzione non possono però essere chiesti per i prodotti che rientrano nel *settore armonizzato*.

b. Requisiti derivanti da altre normative

Le emissioni di sostanze nocive dei prodotti da costruzione vengono trattate nella legislazione relativa a tali prodotti; le componenti dei prodotti da costruzione sono tuttavia disciplinate nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim; RS 814.81). Il fabbricante deve osservare anche le prescrizioni concernenti *l'uso* di componenti, indipendentemente dal fatto che il prodotto da costruzione rientri o meno nel *settore armonizzato*. Per ulteriori informazioni:

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici.html>

| Art. 1 cpv. 3 lett. a. LProdC

c. Prodotti da costruzione con aspetti inerenti ad altre categorie di prodotti

Come descritto al capitolo 2.2, generalmente le macchine e gli impianti non sono considerati prodotti da costruzione. Talvolta un prodotto da costruzione è però azionato da una macchina. Per *l'immissione in commercio* di questo prodotto è applicabile la relativa legislazione.

| Art. 1 cpv. 3 lett. d. LProdC

Per gli aspetti inerenti ai tipi di prodotti summenzionati occorre considerare anche la legislazione dell'altra categoria di prodotti. Questa si applica agli aspetti che non concernono le caratteristiche del prodotto da costruzione.

Ad esempio, se un prodotto da costruzione è azionato da una macchina, per gli aspetti inerenti ad essa occorre osservare anche l'ordinanza sulle macchine (OMacch; RS 819.14).

Esempio

Una porta scorrevole manuale da montare in un'abitazione è considerata un prodotto da costruzione e rientra nel campo di applicazione della relativa legislazione. Gli *operatori economici* devono attenersi alle pertinenti prescrizioni.

Una porta scorrevole automatica da montare in un'abitazione è considerata nel contempo un prodotto da costruzione e una macchina. Gli operatori economici devono attenersi alle prescrizioni della legislazione sui prodotti da costruzione ma anche a quelle dell'ordinanza sulle macchine per gli aspetti inerenti all'automazione della porta (comprese le disposizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti).

d. I prodotti da costruzione come componenti di veicoli o di altre opere

Se un prodotto da costruzione è pensato per essere incorporato in opere di costruzione, è applicabile la legislazione sui prodotti da costruzione. Tuttavia, se un prodotto da costruzione è progettato per essere utilizzato in opere di costruzione ed anche per altri scopi, oltre alla legislazione sui prodotti da costruzione devono essere osservate le altre pertinenti prescrizioni. Al riguardo è determinante *l'uso* al quale il fabbricante *prevede* di destinare il proprio prodotto.

Esempio

Un fabbricante produce un materiale isolante che non è concepito soltanto per essere utilizzato negli edifici, bensì anche nelle navi da crociera. Oltre alle prescrizioni della legislazione sui prodotti da costruzione, devono essere adempiuti i requisiti richiesti per questo tipo di navi.

3 Sicurezza dei prodotti da costruzione



L'utilizzo corretto dei prodotti da costruzione e l'esecuzione dei lavori da parte di professionisti consentono di adempiere i requisiti di base delle opere di costruzione. La legislazione sui prodotti da costruzione prevede pochissimi requisiti per questi prodotti, che sempre più spesso vengono definiti nelle norme edilizie e nelle prescrizioni dei Cantoni in materia di costruzioni.

Le norme relative ai prodotti da costruzione spesso non prevedono la prestazione che un prodotto deve fornire per essere considerato sicuro. Prescrivono però i metodi con i quali tale prestazione può essere stabilita in modo attendibile. Le informazioni sulla prestazione consentono al progettista di scegliere i prodotti da costruzione che soddisfano i *requisiti di base delle opere di costruzione* necessari per la sicurezza. La prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato* è dichiarata dal fabbricante nella dichiarazione di prestazione.

3.1 Osservanza dell'obbligo di sicurezza

I prodotti da costruzione possono essere *immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato* soltanto se sono sicuri. Il loro uso previsto o ragionevolmente prevedibile non deve esporre a pericolo, o esporre soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utilizzatori o di terzi.

| Art. 4 LProdC

→ Capitolo 5.1.1

La valutazione della sicurezza dei prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato* si fonda sulle *hEN* o sulla *valutazione tecnica europea* applicabili. Redigendo una dichiarazione di prestazione conforme alle prescrizioni, l'obbligo di sicurezza è generalmente osservato. Il fabbricante è quindi esonerato dall'onere di provare la sicurezza del prodotto. L'UFCL può fissare i livelli di soglia o le classi di prestazione che un prodotto deve rispettare in relazione a determinate *caratteristiche essenziali*.

| Art. 4 cpv. 2 lett. a LProdC

| Art. 9 LProdC

Per i prodotti da costruzione che non rientrano nel *settore armonizzato* è richiesta la sicurezza corrispondente alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori.

| Art. 4 cpv. 2 lett. b LProdC

3.2 Conformità alla prestazione dichiarata

La prestazione di un prodotto da costruzione incide sui *requisiti di base delle opere di costruzione*. Ad esempio, la stabilità di un edificio dipende direttamente dalla struttura in acciaio che lo sostiene. Il progettista deve pertanto poter confidare sulla conformità della prestazione del prodotto alla prestazione dichiarata.

Il fabbricante deve garantire che la prestazione effettiva del prodotto da costruzione corrisponda a quella dichiarata. Per i prodotti che rientrano nel *settore armonizzato*, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità tramite la dichiarazione di prestazione. Anche nel caso dei prodotti che non rientrano nel *settore armonizzato* egli si assume la responsabilità della prestazione del proprio prodotto.

Il fabbricante garantisce inoltre che i prodotti da costruzione fabbricati in serie presentino sempre la medesima prestazione. Per verificare la cosiddetta *costanza della prestazione*, il fabbricante effettua *controlli periodici della produzione in fabbrica*.

| Art. 10 cpv. 5 OProdC

→ Capitolo 5.2.9

Nel settore armonizzato esistono cinque sistemi di valutazione e verifica della *costanza della prestazione*, i cosiddetti *sistemi VVCP*, nell'ambito dei quali vengono definiti i soggetti preposti alla valutazione della prestazione del prodotto da costruzione o le modalità di sorveglianza dei *controlli della produzione in fabbrica*. Per i prodotti da costruzione che contribuiscono notevolmente alla sicurezza di un'opera di costruzione spesso è prevista una sorveglianza esterna da parte di un *organismo notificato*. I *sistemi VVCP* sono definiti nelle *hEN* o nelle *valutazioni tecniche europee*.

| Art. 6 LProdC, Art. 4 OProdC,
Allegato 2 cifra 1 OProdC

→ Capitolo 5.2.7

3.3 Tracciabilità

Il fabbricante appone sul prodotto da costruzione, sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento, un elemento che consenta l'identificazione del prodotto e vi indica l'indirizzo cui può essere contattato. Questa procedura consente di attribuire in maniera univoca il prodotto al suo fabbricante.

| Art. 10 cpv. 6 e 7 OProdC

→ Capitolo 5.1.2

3.4 Altre informazioni sulla sicurezza

Laddove necessario, il fabbricante allega al proprio prodotto da costruzione le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza. In tal modo fornisce *all'utilizzatore* una guida per poter usare in modo sicuro il prodotto, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:

- come incorporare correttamente il prodotto nell'opera di costruzione;
- come installarlo correttamente;
- come garantirne il corretto funzionamento;
- come garantirne la corretta manutenzione.

| Art. 10 cpv. 8 e 9 OProdC

→ Capitolo 5.1.2

Le informazioni sulla sicurezza devono essere redatte nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato. Tutti gli *operatori economici* che *mettono a disposizione sul mercato* un prodotto da costruzione sono tenuti a trasmettere queste informazioni ai successivi clienti.

4 Dichiarazione di prestazione

4.1 Funzione

Per tutti i prodotti da costruzione che rientrano nel settore armonizzato i fabbricanti devono redigere fondamentalmente una dichiarazione di prestazione, in cui è definita la prestazione del prodotto specifico.

→ Prodotti da costruzione del settore armonizzato: vedi capitolo 2.3

La legislazione sui prodotti da costruzione è incentrata sulle informazioni relative alla prestazione di un prodotto da costruzione. Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità tra prestazione effettiva e prestazione dichiarata.

Oltre a descrivere la prestazione di un prodotto, la dichiarazione garantisce:

- la possibilità di risalire al fabbricante di un prodotto;
- la possibilità di confrontare i prodotti, dal momento che la valutazione della prestazione si fonda sugli stessi metodi;
- l'osservanza dei requisiti di sicurezza;
- la verifica da parte di un organismo indipendente, laddove necessario per motivi legati alla sicurezza;
- la sua validità come prova anche se Stati diversi prevedono requisiti differenti per le opere di costruzione;
- la possibilità di commercializzare il prodotto da costruzione senza ostacoli tecnici.

Marcatura CE

Nell'UE e nello SEE, oltre alla dichiarazione di prestazione, sul prodotto da costruzione deve essere apposta la marcatura CE. In Svizzera è consentito ma non necessario. Se un prodotto da costruzione viene esportato in uno Stato membro dell'UE o dello SEE con una dichiarazione di prestazione, è necessario apporvi la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione non deve essere adeguata.

→ Capitolo 5.1.2 b.

4.2 Contenuto

La dichiarazione di prestazione è un documento ufficiale. Il suo contenuto è definito nella legislazione sui prodotti da costruzione.

→ Capitolo 5.2

La legislazione sui prodotti da costruzione disciplina in modo esaustivo il contenuto della dichiarazione di prestazione. Eventuali informazioni mancanti, errate o supplementari possono rappresentare una *lacuna formale*.

| Art. 8 OProdC

→ Capitolo 5.2.3

La dichiarazione di prestazione deve contenere tutte le informazioni richieste secondo il modello di cui all'allegato 3 OProdC.

→ Allegato

Ulteriori informazioni sul prodotto possono essere fornite al cliente in documenti separati.

La dichiarazione di prestazione deve contenere un elenco di tutte le *caratteristiche essenziali* per l'uso previsto per il prodotto secondo l'appendice ZA delle *hEN*. Se una caratteristica essenziale figura nell'appendice ZA di una norma, la relativa prestazione del prodotto può essere indicata solo in base a quanto previsto nella norma. Nemmeno nei documenti separati questa prestazione del prodotto può essere descritta in un'altra forma. Non è inoltre consentito indicare prestazioni che non figurano nella dichiarazione.

| Art. 8 cpv. 4 LProdC

→ Capitolo 5.2.5

Esempio

Un isolante termico in elastomerico espanso (FEF) è considerato un prodotto da costruzione del *settore armonizzato* conformemente alla norma SN EN 14304:2009+A1:2013. La reazione al fuoco è indicata con le classi da A1 a F secondo l'appendice ZA.

Se intende menzionare la prestazione relativa alla reazione al fuoco nella dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve basarsi sulle classi indicate nella *hEN*. Anche per l'uso sono rilevanti unicamente queste classi. Nella dichiarazione di prestazione il fabbricante non può dichiarare la reazione al fuoco con le lettere «NPD» («No Performance Determined» / nessuna prestazione determinata) e al tempo stesso nel suo prospetto indicare un indice di combustibilità secondo la classificazione dell'AICAA.

La persona responsabile conferma con la propria firma la correttezza delle informazioni fornite e dei valori, delle classi e dei livelli dichiarati.

4.3 Prodotti da costruzione accompagnati da una dichiarazione di prestazione

Come descritto al capitolo 4.1, il fabbricante redige fondamentalmente una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato*. Per i prodotti che non rientrano in tale settore non è necessaria alcuna dichiarazione.

Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN*, il fabbricante redige al riguardo una dichiarazione di prestazione. L'art. 5 cpv. 2 LProdC prevede tre eccezioni che concernono i prodotti fabbricati per un'ordinazione specifica o con metodi tradizionali. Se sono disponibili prescrizioni per l'uso di un prodotto da costruzione, in ogni caso deve essere redatta una dichiarazione di prestazione.

| Art. 5 cpv. 2 LProdC

→ Capitolo 5.2.4

Per taluni prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di una *hEN* viene redatta una dichiarazione di prestazione, quando al fabbricante è stata rilasciata una *valutazione tecnica europea* per tali prodotti.

Esempio

Un fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per un ancoraggio di metallo da utilizzare nel calcestruzzo, sebbene il prodotto non rientri nell'ambito di applicazione di una *hEN*. In questo caso la dichiarazione di prestazione è stata redatta sulla base di una valutazione tecnica europea.

Parte 2: Informazioni per gli operatori economici



5 Fabbricanti

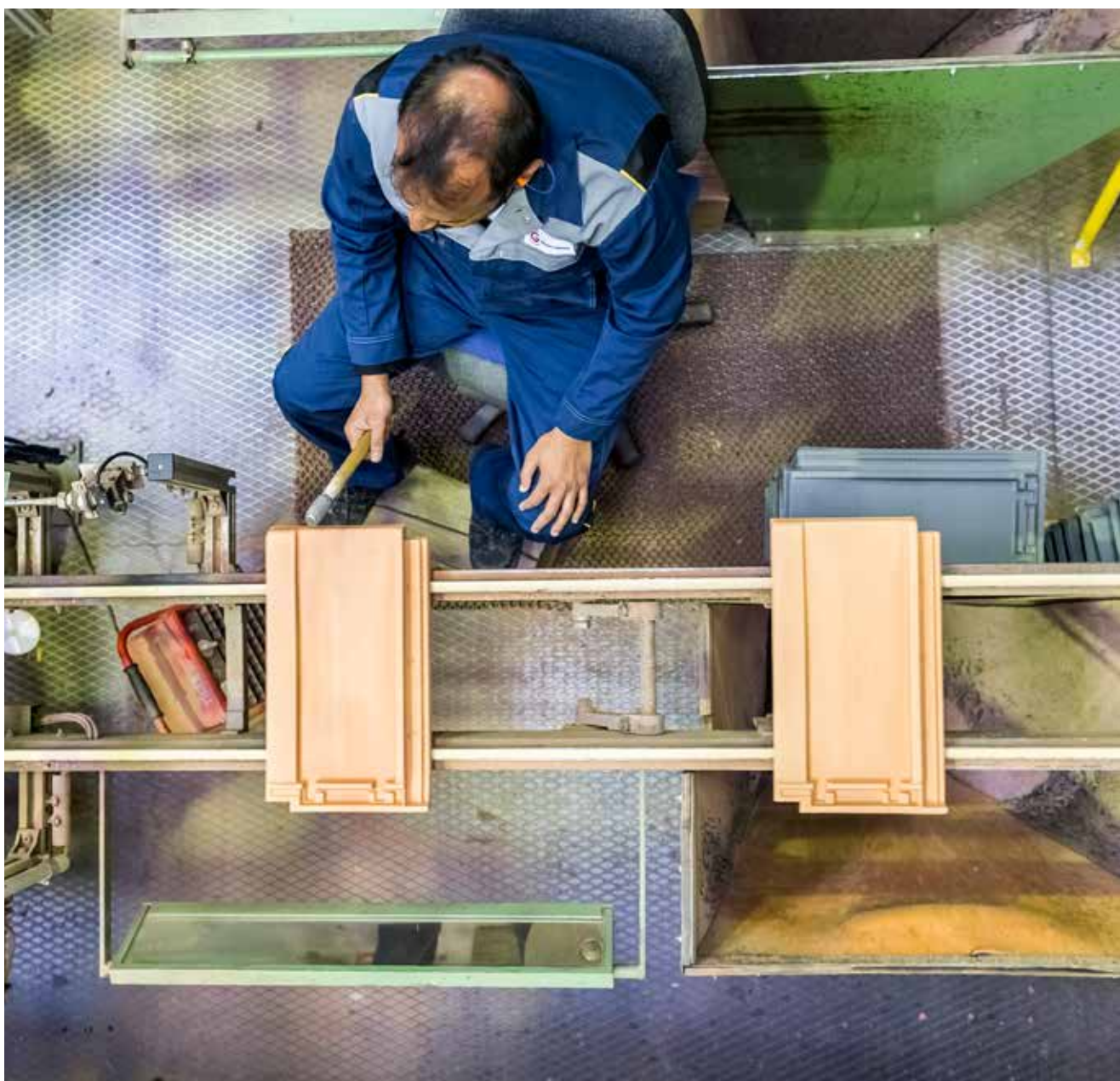


Scopo della legislazione sui prodotti da costruzione è garantire la comparabilità dei prodotti e la maggiore trasparenza possibile del mercato. Gli obblighi che ne conseguono per i fabbricanti dei prodotti da costruzione sono disciplinati nella pertinente legislazione.

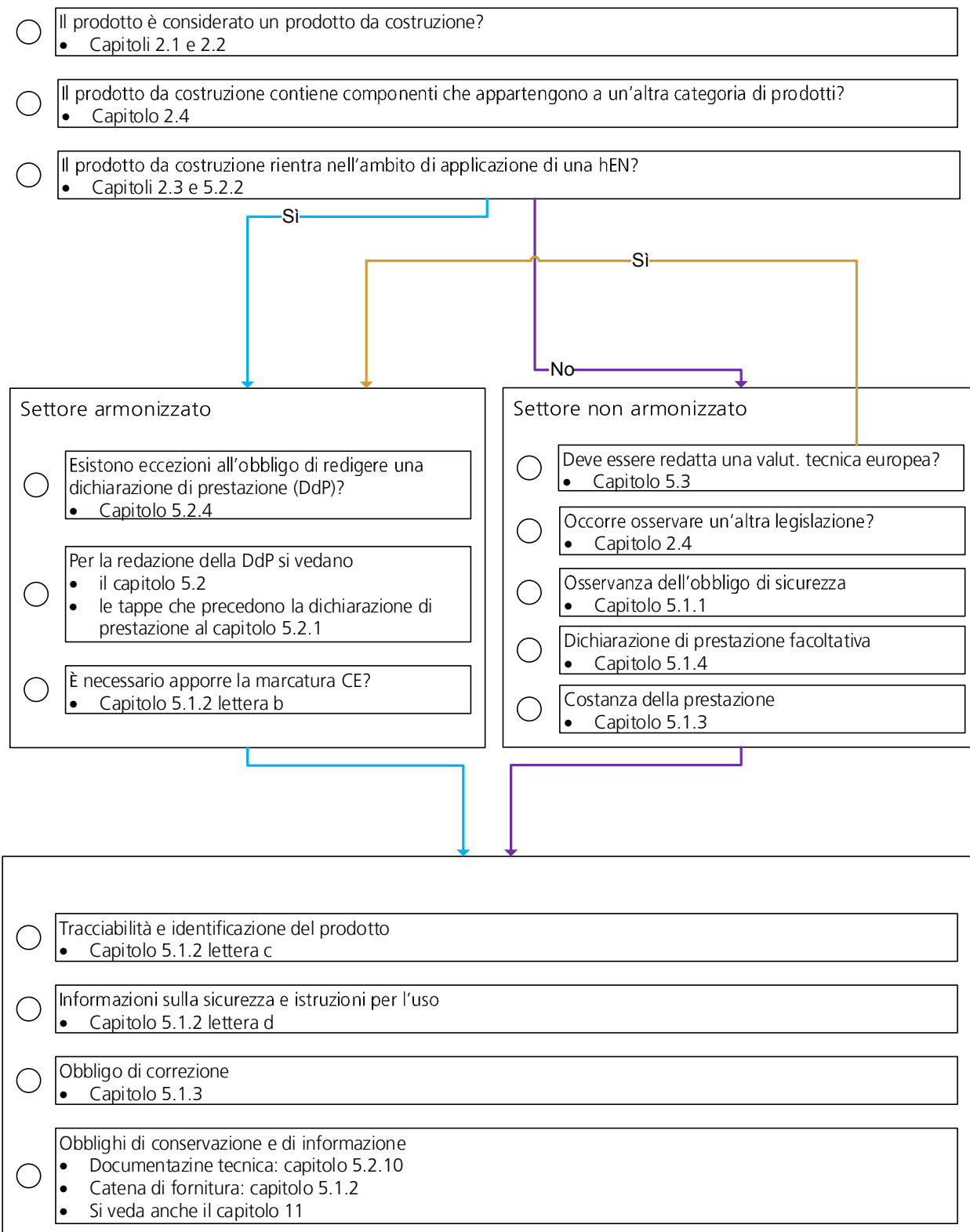
Questi obblighi possono essere suddivisi in tre categorie:

1. obblighi generali per i fabbricanti di prodotti da costruzione;
2. obblighi per i fabbricanti di prodotti da costruzione che non rientrano nel *settore armonizzato*;
3. obblighi per i fabbricanti di prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato*.

- Capitolo 5.1
- Capitolo 5.1.4
- Capitolo 5.2



Lista di controllo per i fabbricanti



5.1 Obblighi generali per i fabbricanti

5.1.1 Obbligo generale di sicurezza

Il fabbricante può *immettere in commercio* o mettere a disposizione sul mercato soltanto prodotti sicuri, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nel settore armonizzato.

| Art. 4 LProdC

Tenuto conto dell'*uso previsto*, il prodotto da costruzione deve presentare soltanto rischi limitati per gli *utilizzatori* e terzi. Il fabbricante deve pertanto progettare e fabbricare il suo prodotto in modo da non esporre a pericolo, o da esporre soltanto a pericoli minimi, gli utilizzatori o terzi. Deve inoltre provvedere a fornire all'utilizzatore tutte le informazioni relative all'assemblaggio, all'uso e alla manutenzione del prodotto da costruzione, affinché quest'ultimo sia sicuro in relazione all'opera di costruzione.

I prodotti da costruzione rispettano l'obbligo generale di sicurezza se il fabbricante osserva quanto segue:

- i rischi che possono sorgere dalla progettazione, dalla fabbricazione o dall'*uso previsto* dal fabbricante devono essere evitati o limitati il più possibile;
- l'uso normale o prevedibile del prodotto non deve esporre a pericoli superiori a quelli ipotizzabili in ragione della natura e dell'*uso previsto* del prodotto;
- tutte le informazioni fornite nei documenti devono essere veritiere e riferirsi al prodotto da costruzione.

Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN* o se per un prodotto è stata rilasciata una *valutazione tecnica europea*, questa norma o valutazione rappresenta il criterio con cui valutare la sicurezza. La norma o la valutazione tratta i possibili rischi per la sicurezza, stabilisce procedure adeguate per evitare tali rischi o riporta avvertenze specifiche.

Per i prodotti da costruzione che non rientrano nel *settore armonizzato* la sicurezza deve corrispondere alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Il fabbricante di un prodotto da costruzione può redigere spontaneamente una dichiarazione per certificare che i requisiti di sicurezza sono soddisfatti.

5.1.2 Obbligo di etichettatura e di informazione

Per garantire la tracciabilità, il fabbricante etichetta i propri prodotti da costruzione. Inoltre mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni rilevanti sui prodotti.

Tutti gli *operatori economici*, ovvero i fabbricanti e i loro mandatarî, gli importatori e i distributori di prodotti da costruzione, devono provvedere affinché agli *utilizzatori* siano fornite informazioni complete, attendibili e veritiere sulla prestazione del prodotto. Ciò comporta i seguenti obblighi per il fabbricante.

Settore armonizzato

a. Dichiarazione di prestazione

Per i prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato* il fabbricante redige sostanzialmente una dichiarazione di prestazione che mette a disposizione dei suoi clienti. Tale dichiarazione deve essere conservata per dieci anni dall'*immissione in commercio* del prodotto da costruzione. Se a un utilizzatore è fornito un lotto dello stesso prodotto, tale lotto deve essere accompagnato soltanto da un esemplare della dichiarazione di prestazione. Le spiegazioni relative alle modalità di redazione della dichiarazione figurano al capitolo 5.2.

| Art. 9 OProdC

→ Capitolo 5.2

b. Marcatura CE

Apponendo la marcatura CE il fabbricante dichiara che il suo prodotto da costruzione soddisfa i requisiti vigenti previsti dal diritto comunitario in materia di armonizzazione. Nell'UE e nello SEE sui prodotti da costruzione accompagnati da una dichiarazione di prestazione deve essere apposta obbligatoriamente la marcatura CE. Se il prodotto viene *usato* in Svizzera la marcatura è facoltativa.

Per ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=0

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/index_en.htm

| Art. 8 Regolamento (UE) n. 305/2011 (RPC)

Settore armonizzato e non armonizzato

c. Identificazione e tracciabilità

Il fabbricante appone sui suoi prodotti un numero di tipo, lotto o serie. Se non è possibile apporlo sul prodotto stesso, il numero può figurare anche sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento. Dal momento che i prodotti da costruzione devono essere tracciabili, il fabbricante deve indicare anche il suo nome, la sua denominazione commerciale o il marchio del prodotto, come pure l'indirizzo cui può essere contattato.

| Art. 10 cpv. 6 e 7 OProdC

d. Informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l'uso

Il fabbricante deve allegare al suo prodotto le informazioni sulla sicurezza necessarie nonché le istruzioni per l'uso. In tal modo trasmette agli *utilizzatori* tutte le informazioni opportune per un *uso* sicuro del prodotto. I documenti devono essere messi a disposizione nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

| Art. 10 cpv. 8 e 9 OProdC

Per taluni prodotti le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni supplementari che vanno oltre la dichiarazione di prestazione. Ad esempio, le autorità di protezione antincendio chiedono periodicamente di poter prendere visione delle istruzioni per l'installazione al fine di verificare se il prodotto da costruzione è incorporato in modo sicuro.

e. Catena di fornitura

Tutti gli *operatori economici* devono indicare, per un periodo di dieci anni, gli operatori che hanno fornito loro un prodotto da costruzione o a cui essi hanno fornito un simile prodotto. Queste informazioni devono essere trasmesse su richiesta agli organi di vigilanza del mercato.

| Art. 10 cpv. 3 LProdC

Settore non armonizzato

f. Dichiarazione del fabbricante

Per i prodotti da costruzione che non rientrano nel *settore armonizzato* il fabbricante non può e non deve redigere una dichiarazione di prestazione. Può però redigere facoltativamente una cosiddetta dichiarazione del fabbricante per certificare che i requisiti di sicurezza sono soddisfatti. Le informazioni relative al settore non armonizzato e alla dichiarazione del fabbricante figurano al capitolo 5.1.4.

| Art. 4 cpv. 3 LProdC

5.1.3 Obblighi di controllo e di correzione

Il fabbricante esegue controlli appropriati, ed eventualmente correzioni, per garantire la sicurezza dei suoi prodotti e la conformità tra la prestazione dichiarata e quella effettiva.

| Art. 10 cpv. 5 OProdC

Il fabbricante mette a disposizione dell'*utilizzatore* tutte le informazioni relative alla prestazione del suo prodotto da costruzione. La prestazione di prodotti da costruzione fabbricati in serie deve essere identica per l'intera serie. Il fabbricante deve inoltre garantire che la prestazione effettiva dei prodotti fabbricati in serie corrisponda a quella dichiarata nella dichiarazione di prestazione.

Se ha motivo di credere che un prodotto da costruzione che ha *immeso in commercio* o ha *messo a disposizione sul mercato* non soddisfa i requisiti richiesti dalla legislazione in materia, il fabbricante adotta immediatamente le misure correttive necessarie o ritira il prodotto dal mercato. Ad esempio può accadere che:

| Art. 10 cpv. 10 OProdC

- il prodotto non fornisca la prestazione dichiarata;
- il prodotto esponga a un pericolo *l'utilizzatore* o terzi;
- il prodotto non sia conforme alle prescrizioni della legislazione sui prodotti da costruzione.

→ Capitolo 5.1.1

In caso di dubbi sulla *conformità* del proprio prodotto da costruzione, il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie ai competenti organi di vigilanza del mercato.

Se il fabbricante non adotta autonomamente le misure necessarie, gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare le opportune correzioni.

→ Capitolo 11

5.1.4 Obblighi nel settore non armonizzato

La legislazione sui prodotti da costruzione prevede obblighi anche per la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione che non rientrano nel settore armonizzato.

I prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di una *hEN* o per i quali non è stata rilasciata una *valutazione tecnica europea* appartengono al *settore non armonizzato*. Anche questi prodotti sottostanno alla legislazione sui prodotti da costruzione.



Per i prodotti da costruzione che appartengono al *settore non armonizzato* non può e non deve essere redatta alcuna dichiarazione di prestazione. Se il fabbricante intende comunque redigerla, può chiedere volontariamente una valutazione tecnica europea. Ulteriori informazioni su tale valutazione figurano al capitolo 5.3.

→ Capitolo 5.3

Gli obblighi generali descritti nei paragrafi precedenti si applicano anche ai prodotti da costruzione che non rientrano nel settore armonizzato. In particolare, il fabbricante deve garantire che:

- le informazioni sulla sicurezza necessarie e le istruzioni per l'uso siano disponibili e messe a disposizione dell'*utilizzatore*;
- sia possibile identificare e tracciare il prodotto da costruzione

→ Capitolo 5.1.2 lett. c

Per l'*immissione in commercio* o la *messa a disposizione sul mercato* dei prodotti da costruzione che non rientrano nel settore armonizzato occorre verificare se oltre alla legislazione sui prodotti da costruzione devono essere osservate altre normative. Confronta a tal fine il capitolo 2.4.

→ Capitolo 2.4

5.2 Le tappe che precedono la dichiarazione di prestazione

5.2.1 Elementi della dichiarazione

Per i prodotti da costruzione che rientrano nel settore armonizzato, il fabbricante redige fundamentalmente una dichiarazione di prestazione che mette a disposizione dell'utilizzatore.

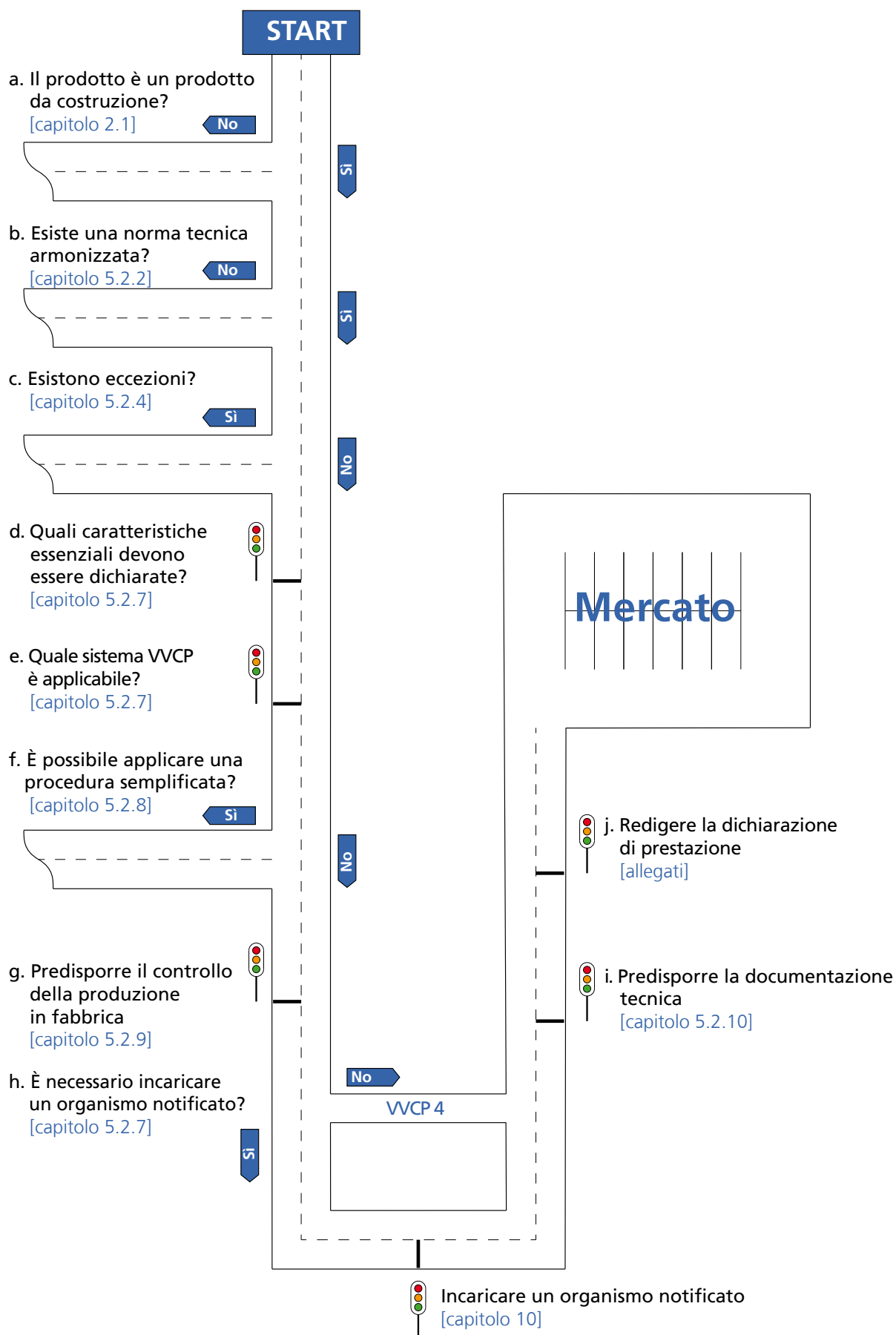
In un certo senso la dichiarazione di prestazione è il «passaporto» di ciascun prodotto da costruzione nel settore armonizzato. Infatti, una simile dichiarazione è sufficiente per commercializzare i prodotti da costruzione nell'UE, nello SEE e in Svizzera. La dichiarazione di prestazione fornisce all'utilizzatore le informazioni principali sul prodotto acquistato:

- descrizione del prodotto;
- uso previsto;
- nome del fabbricante del prodotto;
- prestazione fornita;
- *hEN* o *valutazione tecnica europea* applicabile;
- modalità e organismo di certificazione del prodotto.

L'immissione in commercio dei prodotti da costruzione che rientrano nel *settore armonizzato* è disciplinata in maniera esaustiva nella legislazione sui prodotti da costruzione. Le eccezioni per i prodotti disciplinati anche da altre leggi figurano al capitolo 2.4.

Le tappe che precedono la dichiarazione di prestazione, descritte di seguito, consentono di *mettere a disposizione sul mercato* il prodotto conformemente alla legge.





a. Il prodotto è considerato un prodotto da costruzione?

In primo luogo il fabbricante deve chiarire se il prodotto da lui fabbricato è considerato un prodotto da costruzione. Al riguardo possono essere utili le informazioni del capitolo 2.

→ Siehe Capitolo 2

b. Esiste una hEN?

Se si tratta di un prodotto da costruzione, in una seconda fase occorre stabilire se tale prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN*. In caso affermativo, la norma deve essere imperativamente applicata. La norma contiene i metodi e le procedure che consentono di determinare la prestazione del prodotto che il fabbricante deve dichiarare nell'apposita dichiarazione. Nel capitolo 5.2.2 sono descritti i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una simile norma. La dichiarazione di prestazione può essere redatta anche in base ad una *valutazione tecnica europea*. Ulteriori informazioni figurano al capitolo 5.3.

→ Capitolo 2.3 e capitolo 5.2.2

c. Esistono eccezioni?

Nei tre casi seguenti si può omettere di redigere una dichiarazione di prestazione sebbene il prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una *hEN*:

- il prodotto è stato fabbricato in un unico esemplare o a seguito di una specifica ordinazione per essere installato in una singola opera di costruzione;
- il prodotto è stato fabbricato sul cantiere;
- il prodotto è stato fabbricato con metodi atti alla conservazione dei monumenti storici e del patrimonio culturale.

Ulteriori spiegazioni sull'applicazione di eventuali eccezioni figurano al capitolo 5.2.4.

| Art. 5 cpv. 2 LProdC.

→ Capitolo 5.2.4

d. Quali caratteristiche essenziali devono essere dichiarate?

Le *caratteristiche essenziali* di un prodotto da costruzione sono elencate nel prospetto ZA.1 della rispettiva *hEN*. Sono determinanti per l'*uso previsto* nella dichiarazione.

→ Capitolo 5.2.5

Tutte le caratteristiche essenziali elencate nel prospetto ZA.1 devono essere elencate nella dichiarazione di prestazione. Per almeno una di queste caratteristiche deve essere dichiarata una prestazione. Le caratteristiche essenziali per le quali non è dichiarata la prestazione devono essere contrassegnate dall'abbreviazione «NPD» («No Performance Determined / nessuna prestazione determinata»).

Apponendovi le lettere «NPD», di fatto nella dichiarazione di prestazione non viene indicata alcuna prestazione per la *caratteristica essenziale* in questione del prodotto. Di conseguenza non può figurare alcuna prestazione nemmeno negli altri documenti (schede tecniche dei dati, informazioni commerciali ecc.).

Ulteriori informazioni sulle *caratteristiche essenziali* figurano al capitolo 5.2.5.

e. Quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistema VVCP) è applicabile?

Alla base della dichiarazione di prestazione vi è la determinazione della prestazione del prodotto, che compete al fabbricante o a un organismo notificato, a seconda del *sistema VVCP* applicabile. Questo sistema si evince dall'appendice ZA della rispettiva *hEN*.

→ Capitolo 5.2.7

f. È possibile applicare una procedura semplificata?

In determinati casi, per la redazione di una dichiarazione di prestazione può essere applicata una delle seguenti *procedure semplificate*:

- procedura semplificata per determinare il prodotto-tipo di cui all'art. 5 OProdC;
- procedura semplificata per microimprese di cui all'art. 6 OProdC;
- procedura semplificata per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie di cui all'art. 7 OProdC.

| Art. 5–7 OProdC

→ Capitolo 5.2.8

Le condizioni e le procedure sono descritte al capitolo 5.2.8.

g. Come viene predisposto il controllo della produzione in fabbrica?

Il *controllo della produzione in fabbrica* garantisce che la prestazione dichiarata di un prodotto corrisponda a quella effettiva. Il controllo si fonda sulla relativa *hEN*, che ne stabilisce le modalità di esecuzione.

→ Capitolo 5.2.9

h. È necessario incaricare un organismo notificato?

A seconda del *sistema VVCP* applicabile, e della possibilità di procedere a una semplificazione, per uno o più dei seguenti compiti occorre incaricare un *organismo notificato*:

- valutazione della prestazione del prodotto da costruzione;
- ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del *controllo della produzione in fabbrica*;
- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica;
- prove di controllo di campioni del prodotto da costruzione.

Il fabbricante di un prodotto da costruzione deve verificare se per il proprio prodotto occorre incaricare un organismo notificato di propria scelta per l'attività da svolgere. I compiti degli organismi notificati e un link all'elenco di tutti questi organismi e dei relativi settori di attività figurano al capitolo 10.

→ Capitolo 10

i. Predisporre la documentazione tecnica

Quale base della dichiarazione di prestazione, il fabbricante redige una documentazione tecnica in cui raccoglie tutti i documenti richiesti nell'ambito del *sistema VVCP* prescritto.

→ Capitolo 5.2.10

j. Redigere la dichiarazione di prestazione

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione secondo le indicazioni contenute nella *hEN*, nella *valutazione tecnica europea* e nella *documentazione tecnica*.

→ Capitolo 4 e allegati

Obblighi consecutivi all'immissione in commercio

Fornitura e conservazione

Insieme al prodotto da costruzione il cliente deve ricevere la dichiarazione di prestazione in forma cartacea o elettronica. Oltre alla dichiarazione devono essere eventualmente fornite le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso. La dichiarazione deve essere conservata per almeno dieci anni dall'*immissione in commercio* del relativo prodotto.

→ Capitolo 5.2.11

5.2.2 Norme tecniche armonizzate

Una *hEN* è una norma relativa al prodotto, che contiene le procedure e i criteri di valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue *caratteristiche essenziali*. In questa norma viene inoltre stabilito il *controllo della produzione in fabbrica* da effettuare. La norma funge da base per redigere la dichiarazione di prestazione.

Contestualmente alla designazione delle norme viene fissato anche il relativo *periodo di coesistenza*. Quest'ultimo definisce, da un lato, la prima data in cui è possibile usare la norma per redigere una dichiarazione di prestazione e, dall'altro, la fine del periodo transitorio al termine del quale deve essere imperativamente applicata la norma.

Ambito di applicazione delle norme

Per prima cosa il fabbricante verifica se il suo prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN*. A tal fine è possibile procedere come segue. Innanzitutto bisogna consultare l'elenco delle *hEN*, disponibile al seguente link:

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html>.

Il titolo delle norme ne descrive approssimativamente l'ambito di applicazione. Con la funzione di ricerca presente nel documento PDF elettronico, il fabbricante può quindi cercare i termini che descrivono il proprio prodotto. Dato che a volte per il titolo della norma viene usata una descrizione generale del gruppo di prodotti, è opportuno estendere la ricerca a diversi termini. Se la ricerca non produce risultati, è probabile che il prodotto non rientri nell'ambito di applicazione di una *hEN*.

Se trova una *hEN* il cui titolo potrebbe riferirsi al proprio prodotto, il fabbricante deve esaminare l'ambito di applicazione della norma. Se rientra in tale ambito di applicazione il prodotto da costruzione è disciplinato dalla norma in questione. L'ambito di applicazione di ciascuna norma può essere consultato nel sito Internet seguente del *Comitato europeo di normazione (CEN)*: <http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET>.

Nella maschera di ricerca presente sul sito Internet del CEN, nel campo «Standard Reference» è possibile inserire il numero della norma (senza le abbreviazioni EN o SN). La lingua delle norme può essere impostata sull'inglese, sul tedesco o sul francese.

Text :	Title / Scope : English	
Committee :	- committee -	- committee title -
Deliverable :	Type : EN	Standard Reference : 14909
Status :	☒ Under Draft ☒ Under Approval ☒ Under Enquiry ☒ Approved ☒ Published	
Standards Classification :	ICS : - all ics -	
Reset Search		
Standards : 1		
Committee	Reference, Title	Status
CEN/TC 254	EN 14909:2012 (WI=00254136) Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof courses - Definitions and characteristics	Published

[Fonte: <http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:105:0:::>]

Selezionando la norma corrispondente, l'ambito di applicazione viene visualizzato nel campo «Abstract/ Scope».

CEN/TC 254 - Flexible sheets for waterproofing

General | Structure | Work programme | **Published Standards**

Project

Reference EN 14909:2012

Title Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof courses - Definitions and characteristics

Work Item Number 00254136

Abstract/Scope This European Standard specifies the characteristics of flexible sheets of plastics and rubber intended for use as damp proof courses for buildings. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this European Standard. This European Standard does not cover related products such as preformed cavity trays, coping and flashings.

Status Published

Reference Document

date of Availability (DAV) 2012-05-09

ICS 01.040.91 - Construction materials and building (Vocabularies)
91.100.50 - Binders. Sealing materials

Legal

Directive(s) 305/2011, 89/106/EEC

Implementation Dates

date of Ratification (DOR) (1) 2012-03-30

date of Availability (DAV) (2) 2012-05-09

date of Announcement (DOA) (3) 2012-08-31

date of Publication (DOP) (4) 2012-11-30

date of Withdrawal (DOW) (5) 2012-11-30

Relations

Supersedes [EN 14909:2006](#)

Normative reference (6)

[EN 12310-1](#)
[EN 12312-2](#)
[EN 12691](#)
[EN 12730](#)
[EN 1296](#)
[EN 13416:2001](#)
[EN 13501-1:2007+A1:2009](#)
[EN 1847](#)
[EN 1848-2](#)
[EN 1849-2](#)
[EN 1850-2](#)
[EN 1928:2000](#)
[EN 1931](#)
[EN 495-5](#)
[EN ISO 11925-2:2010](#)

[Fonte: http://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:110:0:::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:35459,6235&cs=1A906382F5CF2F7CA9129C2C700730C22]

Nell'appendice ZA della rispettiva norma sono infine indicati gli *usi previsti* per i quali deve essere redatta una dichiarazione di prestazione.

Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una hEN, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di prestazione sulla base di tale norma.

5.2.3 Contenuto della dichiarazione di prestazione

Il contenuto della dichiarazione di prestazione è prescritto per legge. La forma e la modalità di presentazione della dichiarazione possono essere definite autonomamente dal fabbricante nel rispetto delle prescrizioni.

La dichiarazione di prestazione deve essere redatta secondo l'allegato 3 OProdC. Il relativo modello con alcuni esempi figura negli allegati.

→ Esempio di dichiarazione di prestazione secondo allegato 3 OProdC

Il fabbricante può scegliere come presentare la dichiarazione di prestazione:

- il layout è libero;
- i singoli punti del modello possono essere combinati tra loro; alcuni punti possono essere raggruppati in un unico punto;
- i punti possono essere elencati in un altro ordine oppure presentati graficamente con l'ausilio di una o più tabelle;
- alcuni punti del modello possono essere tralasciati se non riguardano il prodotto in questione, in particolare se il fabbricante non ha definito alcun mandatario.

→ Allegato I della guida

Dal momento che la dichiarazione di prestazione si fonda sempre su una hEN o su una *valutazione tecnica europea*, suddetta non determinante può essere tralasciata. Poiché nella maggior parte dei casi la procedura semplificata non è applicabile, generalmente il punto 8 relativo alla *documentazione adeguata* può essere trascurato.

Dichiarazione di prestazione n. xxx	Il numero può essere scelto liberamente; può corrispondere al codice di identificazione unico del prodotto-tipo (punto 1).
1. <i>Codice di identificazione</i>	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a OProdC. L'acquirente del prodotto da costruzione, e in particolare l'utilizzatore finale, deve poter correlare i livelli e le classi di prestazione indicati nella dichiarazione di prestazione al prodotto da costruzione. Per questo motivo il prodotto-tipo di ciascun prodotto da costruzione deve poter essere correlato alla relativa dichiarazione grazie al codice di identificazione assegnato dal fabbricante.
2. <i>Uso o usi</i>	L'uso previsto dal fabbricante per il prodotto da costruzione conformemente alla <i>hEN</i> o alla <i>valutazione tecnica europea</i> . Un prodotto da costruzione può essere destinato a più usi.
3. <i>Fabbricante</i>	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto.
4. <i>Mandatario</i>	Nome e indirizzo di contatto del mandatario secondo l'art. 12 OProdC (vedi cap. 6). Trascurabile in mancanza di un mandatario.
5. <i>Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</i>	Numero del <i>sistema VVCP</i> (vedi capitolo 5.2.7). In presenza di più sistemi VVCP, indicare tutti i numeri.

a. Il prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una hEN

6a) <i>Norma armonizzata</i>	La dichiarazione di prestazione è redatta sulla base di una <i>hEN</i> o di una <i>valutazione tecnica europea</i> . Nella dichiarazione occorre pertanto indicare la <i>hEN</i> (punto 6 lett. a) o il documento per la valutazione europea (punto 6 lett. b). Numero di riferimento e data di pubblicazione della <i>hEN</i> – ad esempio SN EN 12878:2005.
<i>Organismo o organismi notificati</i>	Numero di identificazione dell'organismo notificato – ad esempio NB 3210. Il nome dell'organismo notificato deve essere indicato nella lingua originale.

b. Per il prodotto è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

6b) <i>Documento per la valutazione europea</i>	La dichiarazione di prestazione è redatta sulla base di una <i>hEN</i> o di una <i>valutazione tecnica europea</i> . Nella dichiarazione occorre pertanto indicare la <i>hEN</i> (punto 6 lett. a) o il documento per la valutazione europea (punto 6 lett. b). Numero e data di pubblicazione del documento per la valutazione tecnica («European Assessment Document», EAD) – ad esempio EAD 200005-00-0103:2014. Si veda al riguardo anche il capitolo 5.3 sulla valutazione tecnica europea
<i>Valutazione tecnica europea</i>	Numero e data di pubblicazione della <i>valutazione tecnica europea</i> – ad esempio ETA 13/1234.
<i>Organismo di valutazione tecnica</i>	Nome dell'organismo di valutazione tecnica («Technical Assessment Body», TAB) che ha rilasciato la <i>valutazione tecnica europea</i> .
<i>Organismo o organismi notificati</i>	Numero di identificazione dell'organismo notificato – ad esempio NB 3210. Il nome dell'organismo notificato deve essere indicato nella lingua originale.

7. Prestazione o prestazioni dichiarate	– Elenco di tutte le <i>caratteristiche essenziali</i> secondo quanto stabilito nella <i>specificata tecnica armonizzata</i> per l'uso previsto al punto 2; – la prestazione dichiarata per ciascuna caratteristica essenziale deve essere indicata come previsto nella specifica tecnica; – in caso di caratteristiche essenziali per le quali non è dichiarata la prestazione occorre indicare la seguente abbreviazione: <i>NPD</i> (No Performance Determined / nessuna prestazione determinata); – se la specifica tecnica armonizzata secondo il punto 6 lettera a è una <i>hEN</i>, deve essere dichiarata una prestazione per almeno una caratteristica essenziale; – se la specifica tecnica armonizzata secondo il punto 6 lettera b è una <i>valutazione tecnica europea</i>, tutte le caratteristiche essenziali devono essere dichiarate conformemente a tale valutazione. In questa parte può essere utilizzata una tabella contenente le seguenti informazioni per ciascuna caratteristica essenziale del prodotto: – le corrispondenze tra le specifiche tecniche armonizzate e i <i>sistemi VVCP</i> applicati; – la prestazione in relazione a ciascuna caratteristica essenziale. La prestazione deve essere indicata espressamente e chiaramente. Non è ad esempio sufficiente precisare la formula di calcolo che l'utilizzatore deve applicare. I livelli o le classi di prestazione in relazione a caratteristiche essenziali possono essere indicati nei documenti soltanto se figurano anche nella dichiarazione di prestazione. In tale dichiarazione non basta quindi inserire al posto della prestazione un rimando a eventuali documenti (etichetta ecc.). D'altro canto, però, la prestazione – segnatamente in relazione al comportamento strutturale di un prodotto da costruzione – può essere indicata facendo riferimento ai documenti sulla produzione o ad altri documenti relativi ai calcoli statici, che devono essere allegati alla dichiarazione di prestazione.						
8. Documentazione adeguata per i fini di cui agli articoli 5–7 OProdC	– Numero di riferimento della documentazione adeguata che fa fede; – requisiti soddisfatti dal prodotto. Questa parte deve essere compilata solo se per i requisiti soddisfatti dal prodotto è stata elaborata una <i>documentazione adeguata</i> secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 5–7 OProdC (vedi capitolo 5.2.8).						
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla o alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.							
Firmata a nome e per conto del fabbricante da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Luogo e data</td> <td style="width: 50%;">Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nome</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Funzione</td> </tr> </table>		Luogo e data	Firma		Nome		Funzione
Luogo e data	Firma						
	Nome						
	Funzione						

5.2.4 Eccezioni

In tre casi si può omettere di redigere una dichiarazione di prestazione sebbene il prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una hEN. Ciò presuppone tuttavia l'assenza di disposizioni federali o cantonali riguardanti l'uso del prodotto, per il quale l'utilizzatore necessiterebbe delle indicazioni contenute nella dichiarazione di prestazione.

| Art. 5 cpv. 2 LProdC

1. Il prodotto da costruzione è fabbricato a seguito di una specifica ordinazione in un unico esemplare o in un processo non in serie. Il fabbricante incorpora autonomamente il prodotto. L'installazione in una singola e identificata opera di costruzione avviene conformemente alle disposizioni di volta in volta applicabili.
2. Il prodotto da costruzione è fabbricato sul cantiere per essere incorporato nella rispettiva opera di costruzione.

→ Produzione non in serie
Vedi capitolo 5.2.8 lett. c

Esempio

La hEN SN EN 14843:2007 concerne le scale in quanto prodotti prefabbricati di calcestruzzo. Se le scale sono fabbricate sul cantiere con calcestruzzo gettato in opera in casseforme, si può rinunciare alla dichiarazione di prestazione.

3. Il prodotto da costruzione è fabbricato con metodi tradizionali mediante un procedimento non industriale e per l'appropriato restauro di opere di costruzione. Questa eccezione si applica in particolare, ma non solo, per la conservazione dei monumenti storici e del patrimonio culturale.

Esempio

Se in un'abitazione del centro storico di una città viene montata una nuova finestra che rispecchia lo stile architettonico preesistente, per questo prodotto da costruzione non è necessario redigere una dichiarazione di prestazione. Questa regola si applica anche nel caso in cui l'abitazione non rientri nella protezione dei monumenti storici.

5.2.5 Caratteristiche essenziali e uso previsto

Le *caratteristiche essenziali* e *l'uso previsto* del prodotto da costruzione sono informazioni importanti e costituiscono parte integrante di ogni dichiarazione di prestazione.

a. Caratteristiche essenziali

Le caratteristiche essenziali sono le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai *requisiti di base delle opere di costruzione*. Tali requisiti sono trattati al capitolo 2.1.

| Art. 2 cpv. 4 LProdC

Le *hEN* contengono sempre un'appendice ZA che comprende a sua volta la tabella con i paragrafi rilevanti. Le caratteristiche essenziali elencate in questa tabella vengono riportate al punto «prestazioni dichiarate» della dichiarazione di prestazione.

Per i prodotti da costruzione che possono essere destinati a usi diversi, nell'appendice ZA sono presenti diverse tabelle con i paragrafi rilevanti, una per ogni possibile uso. In questo caso devono essere riportate unicamente le caratteristiche essenziali che si riferiscono agli usi dichiarati (vedi l'esempio alla lettera b. «Uso previsto»).

Tabelle ZA.1 — Maßgebende Abschnitte für Klebstoffe für allgemeine Anwendungen und Verwendungszweck

Produkt: Klebstoffe für allgemeine Anwendungen entsprechend dem Anwendungsbereich dieser Norm			
Verwendungszweck: in Bauelementen für den Innen- und Außenbereich			
Wesentliche Merkmale	Abschnitte in dieser und (einer) anderen Europäischen (Norm) Normen, die sich auf die Wesentlichen Merkmale beziehen	Geregelte Klassen	Anmerkungen
Klebscherfestigkeit	4, 5.2	Keine	Angabe in MPa
Zugfestigkeit ^a	4	–	Angabe in MPa
Ermüdungsfestigkeit ^a	4	–	Angabe in MPa
Stoßfestigkeit (mit der T-Schälprüfung) ^a	4	–	Angabe in N/mm
Wärmebeständigkeit	4	–	Angabe in °C
Kriechverhalten ^a	4	–	Angabe in MPa
Freisetzung gefährlicher Stoffe	4	–	Angegebene Werte
Dauerhaftigkeit	4 ^a	–	Änderung der Klebscherfestigkeit nach Alterung

^a Sofern diese Merkmale gesetzlichen Anforderungen unterliegen, gelten sie für sehr spezifische Anwendungen (siehe Tabelle 1).

[Estratto da: SN EN 15274:2015 Adesivi per impieghi generali negli assemblaggi strutturali – Requisiti e metodi di prova, pag. 17]

La dichiarazione di prestazione deve contenere la prestazione dichiarata per almeno una *caratteristica essenziale* del prodotto da costruzione pertinente agli *usi previsti* dichiarati. Le caratteristiche essenziali per le quali non viene dichiarata la prestazione devono essere contrassegnate dall'abbreviazione *NPD* («No Performance Determined» / nessuna prestazione determinata).

Le prestazioni relative alle caratteristiche essenziali che sono riportate nella dichiarazione di prestazione devono essere indicate secondo quanto previsto nella *hEN*. I metodi per determinare la prestazione o le classi per esprimere la prestazione che non sono contemplati nella *hEN* non possono essere utilizzati.

| Art. 8 cpv. 4 LProdC

→ Capitolo 4.2

Può accadere che nelle norme siano ancora utilizzati termini provenienti dalla vecchia direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione. Ad esempio, per la tabella ZA.1 si parlava di campo di applicazione, mentre le caratteristiche essenziali erano definite come requisiti essenziali. La modifica concerne unicamente la terminologia e non il contenuto delle tabelle, che è rimasto invariato. Nel compilare la dichiarazione di prestazione il fabbricante deve basarsi sulla terminologia della nuova legislazione.

b. Uso previsto

Con questa espressione si intende *l'uso previsto* dal fabbricante per il prodotto da costruzione. L'uso previsto incide sul prodotto e sulla dichiarazione di prestazione in diversi modi:

| Art. 2 cifra 16 LProdC

- l'ambito di applicazione della norma può dipendere dall'uso previsto del prodotto;
- le *caratteristiche essenziali* possono divergere;
- il *sistema VVCP* applicabile può essere adeguato all'uso previsto.

→ Capitolo 5.2.2

→ Capitolo 5.2.5 lett. a

→ Capitolo 5.2.7

Esempi

L'ambito di applicazione può dipendere dall'uso previsto.

La norma SN EN 12620:2002+A1:2008 «Aggregati per calcestruzzo» è applicabile agli aggregati e ai filler (polvere di roccia) usati come aggregati per il calcestruzzo. La norma non si applica alla polvere di roccia impiegata come componente del cemento o per usi diversi da quello di aggregato per il calcestruzzo.

Le caratteristiche essenziali possono dipendere dall'uso previsto.

Le caratteristiche essenziali delle marmette modulari di pietra naturale per uso interno divergono da quelle delle marmette modulari di pietra naturale per uso esterno. Nell'appendice ZA la norma SN EN 12057:2004 «Prodotti di pietra naturale – Marmette modulari – Requisiti» contiene pertanto due diverse tabelle delle caratteristiche essenziali a seconda dell'uso previsto.

Il sistema VVCP può dipendere dall'uso previsto.

Gli elementi da parete in calcestruzzo secondo la norma SN EN 14992+A1:2012 possono avere o meno funzione portante. Poiché gli elementi da parete possono incidere notevolmente sulla sicurezza dell'opera di costruzione, il sistema VVCP deve essere scelto in base all'uso previsto degli elementi stessi.

Tabelle ZA.2 — Systeme der Konformitätsbescheinigung

Produkt(e)	Verwendungszweck(e)	Stufen oder Klassen	System(e) der Konformitätsbescheinigung
Tragende Wandbauteile	Für tragende Zwecke	—	2+
Nicht tragende Wandbauteile	Für nicht oder nur leicht tragende Zwecke	—	4
System 2+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG (BPR), Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 1, einschließlich Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle durch eine zugelassene Stelle aufgrund einer Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.			
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG (BPR), Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 3.			

[Estratto da: SN EN 14992+A1:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi da parete, pag. 24]

5.2.6 Determinazione della prestazione del prodotto

Un elemento importante del sistema VVCP è la valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione.

Per redigere la dichiarazione di prestazione il fabbricante deve valutare la prestazione del suo prodotto da costruzione secondo il sistema VVCP applicabile. Nelle procedura di valutazione può essere necessario coinvolgere gli *organismi notificati*.

→ Capitolo 5.2.7 e capitolo 10

In caso di *sistemi VVCP* 1+, 1 e 3 la valutazione della prestazione deve essere effettuata obbligatoriamente da un organismo notificato.

In caso di sistemi VVCP 2+ e 4 il fabbricante valuta autonomamente la prestazione seguendo i metodi e le procedure previsti nella rispettiva *hEN*. A tal fine può ricorrere anche a organismi di prova esterni.

Dalla determinazione della prestazione del prodotto può risultare un valore o una classe, che deve essere riportato nella dichiarazione di prestazione per la *caratteristica essenziale* corrispondente. Non è possibile rimandare a un'etichetta o indicare una formula.

I diversi metodi possibili per determinare la prestazione sono menzionati nella rispettiva *hEN*.

a. Determinazione della prestazione tramite prove

La prestazione di una *caratteristica essenziale* viene determinata tramite prove. La procedura (prova di tipo), il numero di prove e la natura del campione di prova sono definiti nelle relative norme.

b. Determinazione della prestazione tramite calcoli

La prestazione di una *caratteristica essenziale* viene determinata tramite calcoli (calcolo della trasmittanza termica, della resistenza alla flessione mediante una prova statica ecc.).

c. Determinazione della prestazione tramite valori desunti da tabelle

La prestazione di una *caratteristica essenziale* viene determinata tramite valori desunti da tabelle che spesso figurano nell'appendice delle norme relative ai prodotti. Simili tabelle consentono di classificare i prodotti con determinate caratteristiche.

d. Determinazione della prestazione tramite una documentazione descrittiva del prodotto

Il prodotto da costruzione viene suddiviso in livelli o classi sulla base di una documentazione descrittiva del prodotto-tipo. Tale suddivisione può essere effettuata anche basandosi sulla similitudine dei prodotti interessati.

5.2.7 Sistemi VVCP

Per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione («Assessment and Verification of Constancy of Performance») sono stati sviluppati cinque sistemi VVCP. Il sistema applicabile disciplina i compiti che il fabbricante deve svolgere per verificare la costanza della prestazione. A tal fine in molti casi deve essere coinvolto un organismo notificato.

Con l'espressione «costanza della prestazione» si intende che in ogni caso ciascun prodotto fabbricato presenta la medesima prestazione e fornisce la prestazione (o la classe di prestazione) riportata nella dichiarazione di prestazione sulla base di una prova di tipo.

| Allegato 2 OProdC

Il *sistema VVCP* serve al fabbricante per determinare il prodotto-tipo. I sistemi VVCP applicabili vengono stabiliti dall'UFCL per i rispettivi prodotti da costruzione e inclusi nelle vigenti hEN.

Sempre che le relative condizioni siano rispettate, il fabbricante può ricorrere a una procedura semplificata per il sistema VVCP.

| Art. 5–7 OProdC

→ Capitolo 5.2.8

Il criterio principale per determinare il sistema VVCP applicabile è il contributo fornito dal prodotto da costruzione alla sicurezza dell'opera di costruzione. Per i prodotti che incidono sulla stabilità o sulla sicurezza in caso d'incendio sono spesso previsti requisiti più severi e una sorveglianza esterna. Anche la complessità della procedura di fabbricazione incide sulla scelta del sistema VVCP applicabile.

L'OProdC prevede i cinque sistemi VVCP seguenti: 1+, 1, 2+, 3 e 4. Il sistema 1+ comprende richiedendo la certificazione del prodotto i requisiti più severi in materia di sicurezza. Se si usa il sistema 4 non occorre incaricare alcun *organismo notificato*.

Nell'appendice ZA delle hEN è indicato il sistema VVCP applicabile. In tali norme possono essere menzionati diversi sistemi VVCP in base ai differenti criteri utilizzati:

- *uso previsto* (vedi capitolo 5.2.5 lett. b.);
- tipo di costruzione (ad es. impiego di materiale ignifugo);
- *caratteristiche essenziali* da dichiarare.

Nella dichiarazione di prestazione viene riportato il *sistema VVCP* applicabile. Se per diverse caratteristiche essenziali si applicano più sistemi VVCP occorre indicare ciascuno di essi.

I compiti previsti dal sistema VVCP

Compito:	Sistema VVCP				
	1+	1	2+	3	4
Controllo della produzione in fabbrica vedi capitolo 5.2.9					
Altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto					
Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto vedi capitolo 5.2.6					
Ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica					
Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica					
Prove di controllo di campioni prelevati dall'organismo di certificazione del prodotto nello stabilimento di fabbricazione o nei depositi del fabbricante					

Legenda:



Fabbricante



Organismo notificato

Nella tabella riportata sopra sono riassunti i cinque *sistemi VVCP* e i relativi compiti. Ulteriori informazioni sugli organismi notificati figurano al capitolo 10.

| Allegato 2 OProdC

→ Capitolo 10

Sistema 4

Il fabbricante effettua:

- una valutazione della prestazione del suo prodotto da costruzione con i metodi previsti nella *hEN*;
- il *controllo della produzione in fabbrica*.

L'*organismo notificato* non deve essere incaricato di alcun compito.

→ Capitolo 5.2.6

→ Capitolo 5.2.9

Sistema 3

Il fabbricante effettua il *controllo della produzione in fabbrica* ed incarica un laboratorio di prova quale *organismo notificato*. Il laboratorio valuta la prestazione del prodotto da costruzione.

Sistema 2+

Il fabbricante effettua:

- una valutazione della prestazione del suo prodotto da costruzione con i metodi previsti nella *hEN*;
- il *controllo della produzione in fabbrica*;
- altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto.

Il fabbricante incarica del *controllo della produzione in fabbrica* un organismo di certificazione quale *organismo notificato*, per svolgere i seguenti compiti:

- ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Sistema 1

Il fabbricante effettua:

- il *controllo della produzione in fabbrica*;
- altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto.

Il fabbricante incarica un organismo di certificazione del prodotto quale *organismo notificato*, per svolgere i seguenti compiti:

- valutazione della prestazione del prodotto;
- ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del *controllo della produzione in fabbrica*;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Sistema 1+

I compiti previsti nel sistema 1+ corrispondono a quelli del sistema 1. In aggiunta, l'organismo di certificazione del prodotto effettua però prove di controllo di campioni prelevati dal prodotto.

5.2.8 Procedure semplificate

In tre casi è possibile applicare un sistema VVCP semplificato.

Le *procedure semplificate* non esonerano il fabbricante dal redigere una dichiarazione di prestazione. Consentono però di valutare la prestazione con un metodo più semplice.

Se beneficia di una procedura semplificata, il fabbricante presenta una *documentazione adeguata* in cui specifica la procedura applicata e dimostra di soddisfare le condizioni per poterla applicare. Deve inoltre provare che le prestazioni indicate sono corrette e che la *costanza della prestazione* è garantita mediante un *controllo della produzione in fabbrica*.

a. Procedura semplificata per determinare il prodotto-tipo

La dichiarazione di prestazione può essere redatta sulla base di risultati di prova ottenuti per un altro prodotto da costruzione. Il fabbricante può pertanto omettere di effettuare una propria prova di tipo o un proprio calcolo di tipo, a condizione che raccolga tutte le dichiarazioni e le prove necessarie in una documentazione adeguata.

| Art. 5 OProdC

→ Capitolo 5.2.6

– In conformità con una *hEN* designata o con un atto normativo europeo designato dall'UFCL, il fabbricante può dichiarare senza ulteriore esame che il suo prodotto corrisponde a una determinata classe o a un determinato livello di prestazione per quanto concerne una specifica caratteristica del prodotto.

| Art. 5 cpv. 1 OProdC

– «Shared Type Testing (TT)»: diversi fabbricanti fabbricano prodotti da costruzione dello stesso tipo. Un fabbricante fornisce a un altro fabbricante i risultati della sua prova di tipo. Ciascun fabbricante può quindi basarsi sulla medesima prova di tipo per redigere la dichiarazione di prestazione. Questo principio è applicabile se il prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN* e il fabbricante ha l'autorizzazione scritta dell'altro fabbricante di *usare* tali risultati di prova. Ciascun fabbricante rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.

| Art. 5 cpv. 2 OProdC

– «Cascading TT»: un fabbricante riceve le istruzioni per la fabbricazione da un fornitore di un insieme di componenti o di singole componenti e assembla il suo prodotto da costruzione seguendo queste istruzioni. Il fabbricante può basarsi sulle prove di tipo effettuate dal fornitore se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN*, se ha l'autorizzazione scritta del fornitore di *usare* questi risultati di prova o se il fornitore ha messo a disposizione istruzioni precise per la fabbricazione e il montaggio. In questo caso il fornitore rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.

| Art. 5 cpv. 4 OProdC

Se per il prodotto da costruzione, per il quale si procede a una procedura semplificata, è applicabile il sistema VVCP 1 o 1+, la *documentazione adeguata* deve essere verificata da un organismo notificato (organismo di certificazione del prodotto).

Esempio «Cascading TT»

La *hEN* SN EN 14351-1:2006+A2:2016 concerne le finestre e le porte esterne in quanto prodotti da costruzione. Il fabbricante di porte esterne è quindi tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione, sempre che non siano soddisfatte le condizioni per applicare le eccezioni descritte al capitolo 5.2.4.

Se non viene tagliato su misura, l'anta della porta non può essere incorporato direttamente in un'opera di costruzione. Inoltre, questa componente non rientra nell'ambito di applicazione della *hEN* menzionata più sopra. Non è quindi possibile redigere una dichiarazione di prestazione.

Una volta che l'anta è assemblato con il telaio, le guarnizioni e le cerniere si ottiene un prodotto finito, ovvero una porta funzionante. Quest'ultima costituisce un prodotto da costruzione ai sensi della *hEN*, per il quale deve essere redatta una dichiarazione di prestazione.

Il fabbricante di un'anta per porte può vendere un insieme di componenti a un falegname. Oltre all'anta, fornisce al falegname un'autorizzazione e istruzioni precise per l'assemblaggio. Secondo quanto stabilito per il *sistema VVCP 3*, il fabbricante dell'anta può far sottoporre questo «insieme di componenti» a una prova da parte di un organismo notificato e mettere a disposizione del falegname il certificato di prova quale base per la dichiarazione di prestazione.

Assemblando i componenti della porta, il falegname diviene a sua volta un fabbricante. In una documentazione adeguata dimostra di aver osservato le istruzioni del fornitore. In tal modo può utilizzare le prove del fornitore come base per la sua dichiarazione di prestazione.

Il falegname non deve sottoporre il prodotto a un'ulteriore prova, ma deve effettuare un *controllo della produzione in fabbrica* e presentare una documentazione adeguata al riguardo.

b. Procedura semplificata per microimprese

Le microimprese sono imprese:

- di qualsiasi forma giuridica;
- che esercitano un'attività economica;
- che occupano meno di dieci persone;
- che realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a tre milioni di franchi.

| Art. 6 OProdC

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una *hEN* possono procedere alle seguenti semplificazioni:

- se la *hEN* prevede un sistema VVCP 3 o 4, i metodi contemplati dalla norma per determinare il prodotto-tipo possono essere sostituiti con altri metodi;
- se la *hEN* prevede un sistema VVCP 3, è possibile applicare anche il sistema 4.

→ Capitolo 5.2.6

→ Capitolo 5.2.7

Se ricorre a questa *procedura semplificata*, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione adeguata di soddisfare le suddette condizioni e gli altri requisiti previsti dalla legislazione sui prodotti da costruzione.

c. Procedura semplificata per prodotti da costruzione non fabbricati in serie

Questa *procedura semplificata* può essere applicata quando sono soddisfatti i requisiti seguenti:

- il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una *hEN*;
- il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare a seguito di una specifica ordinazione o su specifica del committente in un processo non in serie;
- il prodotto da costruzione è installato in una singola e identificata opera di costruzione.

| Art. 7 OProdC

→ Capitolo 5.2.4

A questi prodotti da costruzione il fabbricante può applicare altri metodi, che non sono contemplati dalla *hEN* pertinente, per determinare la prestazione del prodotto. Deve tuttavia garantire che il prodotto da costruzione soddisfa pienamente i livelli di soglia o le classi delle *caratteristiche essenziali* dichiarati.

Se per il prodotto da costruzione, per il quale si ricorre a una procedura semplificata, è applicabile il sistema VVCP 1 o 1+, la *documentazione adeguata* deve essere verificata da un organismo notificato.



5.2.9 Controllo della produzione in fabbrica

Il controllo della produzione in fabbrica assicura un livello di qualità costante nella fabbricazione dei prodotti.

Il fabbricante deve predisporre, documentare e mantenere un sistema di controllo della produzione in fabbrica per ogni prodotto da costruzione. In tal modo garantisce un livello di qualità costante della prestazione dichiarata del prodotto. Il controllo della produzione in fabbrica deve tenere conto del tipo e del processo di produzione, ad esempio per il prodotto-tipo e la modalità di fabbricazione.

Il fabbricante deve definire un responsabile del controllo in ogni stabilimento di produzione. Il personale addetto a predisporre, documentare ed eseguire il controllo della produzione in fabbrica deve essere sufficientemente istruito.

Per tutte le caratteristiche dei prodotti da costruzione, per i quali si applica il *sistema VVCP* 3 o 4, il controllo della produzione in fabbrica deve essere predisposto, documentato ed eseguito unicamente dal fabbricante. Non è necessario incaricare di tale controllo un *organismo notificato*.

I requisiti relativi al controllo della produzione in fabbrica del prodotto da costruzione sono descritti nella rispettiva *hEN*. Prima che un prodotto da costruzione sia *immeso in commercio* per la prima volta, il fabbricante deve documentare le modalità di fabbricazione del prodotto e il funzionamento del proprio controllo della produzione in fabbrica. Nell'ambito dei sistemi VVCP 1+, 1 e 2+ questa documentazione del controllo deve essere certificata da un organismo notificato.

I risultati delle ispezioni e delle verifiche di certificazione devono essere registrati, così come eventuali misure prese a seguito dell'inosservanza di valori o criteri di controllo. Tutte queste informazioni devono essere conservate per un periodo stabilito nell'ambito del controllo della produzione in fabbrica eseguito dal fabbricante.

5.2.10 Documentazione tecnica

Nella documentazione tecnica sono riuniti tutti i documenti necessari per redigere una dichiarazione di prestazione. Essa serve per dimostrare l'osservanza di tutti i punti previsti dal sistema VVCP applicabile.

La *documentazione tecnica* è alla base della dichiarazione di prestazione e contiene in particolare i seguenti elementi:

- rapporti relativi alle prove effettuate per la valutazione della prestazione (del proprio laboratorio di prova o di uno esterno); perizie o documentazione riguardo a metodi alternativi, nel caso in cui ci si è avvalsi di questa possibilità e tali metodi siano ammessi dalla relativa norma (determinazione della prestazione di un prodotto mediante calcoli o valori desunti da tabelle);

| Art. 10 OProdC

→ Capitolo 5.2.6

→ Capitolo 5.2.8

→ Capitolo 5.2.9

→ Capitolo 5.2.7

- nella *procedura semplificata*: *documentazione adeguata*;
- documentazione o documenti giustificativi concernenti il *controllo della produzione in fabbrica*;
- certificati e documenti giustificativi di *organismi notificati* (a seconda del sistema VVCP applicabile).

La documentazione tecnica dei prodotti da costruzione non viene consegnata ai clienti, ma deve essere conservata dal fabbricante per almeno dieci anni insieme alla dichiarazione di prestazione. L'organo di vigilanza del mercato può chiedere che gli sia fornita la documentazione tecnica.

5.2.11 Messa a disposizione della dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione deve essere messa a disposizione dell'utilizzatore in forma cartacea o elettronica. Deve essere conservata nella sua forma originale per almeno dieci anni dall'ultima immissione in commercio del prodotto da costruzione.

La dichiarazione di prestazione deve essere messa a disposizione del cliente unitamente al prodotto in forma cartacea e/o elettronica. Se il cliente lo esige, il fabbricante deve fornirgli una copia cartacea della dichiarazione.

| Art. 9 cpv. 1 OProdC

L'acquirente del prodotto da costruzione deve poter prendere visione della dichiarazione di prestazione. Le dichiarazioni possono anche essere messe a disposizione di altre persone interessate.

La dichiarazione può essere fornita nelle seguenti forme.

a. Dichiarazione di prestazione in forma cartacea

Messa a disposizione nel o sul singolo imballaggio.

b. Dichiarazione di prestazione in forma elettronica

Inviata ad esempio via e-mail con la conferma di recapito.

c. Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito Internet del fabbricante

Il fabbricante può mettere a disposizione la dichiarazione di prestazione sul proprio sito Internet. Deve però assicurarsi che il link al sito sia ben visibile sul prodotto, sull'imballaggio o negli altri documenti forniti. La dichiarazione di prestazione deve essere consultabile sul sito Internet per almeno dieci anni nella sua forma originale. Il sito deve essere concepito in modo da poter associare rapidamente e in modo inequivocabile la dichiarazione al prodotto cui si riferisce (ad es. numerando le dichiarazioni).

| Regolamento delegato (UE) n. 157/2014

La dichiarazione di prestazione deve essere messa a disposizione del cliente. Non è quindi sufficiente pubblicare il recapito al quale il cliente può richiedere ulteriori informazioni.

d. Dichiarazione di prestazione consultabile su un apposito sito Internet esterno

Il fabbricante può delegare la messa a disposizione della dichiarazione anche a una ditta esterna che soddisfa le condizioni menzionate alla lettera c. Il link al relativo sito Internet deve essere ben visibile sul prodotto, sull'imballaggio o negli altri documenti forniti.

Rientra nella responsabilità del fabbricante garantire che la dichiarazione sia costantemente disponibile.

Soluzioni pratiche

Le informazioni possono essere pubblicate sul sito Internet della ditta stessa o affidate a una ditta specializzata nella pubblicazione e nella conservazione di dichiarazioni di prestazione. I codici QR o i link ai siti Internet che contengono le informazioni possono essere apposti sul prodotto, sul bollettino di consegna o sull'imballaggio.



5.3 La valutazione tecnica europea

Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una hEN, la dichiarazione di prestazione può essere redatta sulla base di una valutazione tecnica europea del prodotto da costruzione.

5.3.1 Definizione

La valutazione tecnica europea («European Technical Assessment», *ETA*) consente al fabbricante di redigere una dichiarazione di prestazione per il suo prodotto da costruzione. In tal modo il suo prodotto potrà essere messo a disposizione sul mercato svizzero e di tutti gli Stati membri dell'UE e dello SEE senza dover soddisfare ulteriori requisiti. I prodotti da costruzione per i quali è rilasciata una valutazione tecnica europea rientrano pertanto nel *settore armonizzato*.

La valutazione tecnica europea è rilasciata da un organismo di valutazione tecnica («Technical Assessment Body», *TAB*) in base a un documento per la valutazione europea (*DVE*). La valutazione tecnica europea è facoltativa ed è rilasciata solo su richiesta del fabbricante

La valutazione tecnica europea contiene informazioni importanti per redigere la dichiarazione di prestazione:

- la descrizione generale del prodotto da costruzione;
- l'uso o gli *usi previsti*;
- la prestazione da dichiarare (espressa in livelli o classi) in relazione alle *caratteristiche essenziali*;
- il *sistema VVCP* da applicare.

| Art. 20 OProdC

5.3.2 Procedura da seguire per richiedere una valutazione tecnica europea

Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una *hEN* e il fabbricante intende redigere una dichiarazione di prestazione, quest'ultimo può richiedere una *valutazione tecnica europea* a un *organismo di valutazione tecnica*. Unitamente alla propria richiesta, il fabbricante fa pervenire a tale organismo un fascicolo tecnico relativo al prodotto da costruzione.

| Art. 17 OProdC

Il fabbricante e l'organismo di valutazione tecnica concludono un accordo sulla tutela del segreto commerciale e della riservatezza. Per proteggere eventuali informazioni riservate il fabbricante può indicare all'organismo di valutazione tecnica i paragrafi confidenziali della descrizione del prodotto che non devono essere resi pubblici. Le informazioni confidenziali devono essere inserite in allegati separati della valutazione tecnica europea.

L'organismo di valutazione tecnica esamina la richiesta e stabilisce la procedura da seguire a seconda del tipo di prodotto da costruzione:

- a. il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di una hEN;**
- b. il prodotto è contemplato da un DVE;**
- c. il prodotto non è contemplato o è contemplato solo in parte da un DVE.**

Nel caso di cui alla lettera a non viene rilasciata alcuna valutazione tecnica europea. Come descritto al capitolo 5.2, la dichiarazione di prestazione deve essere redatta sulla base della hEN. Tuttavia, se il prodotto non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una hEN, l'organismo di valutazione tecnica può rilasciare la valutazione tecnica europea. Per la procedura si vedano i casi di cui alle lettere b e c.

Nel caso di cui alla lettera b l'*organismo di valutazione tecnica* informa l'EOTA («European Organisation for Technical Assessment») – in quanto organizzazione che riunisce tali organismi – e l'UFCL del contenuto della richiesta e del riferimento dell'atto normativo designato che stabilisce quale *sistema VVCP* applicare. L'organismo di valutazione tecnica informa anche in merito alla mancanza di un pertinente atto normativo. Una volta trasmesso il suo fascicolo tecnico, il fabbricante stipula un accordo con l'organismo di valutazione tecnica a seguito del quale quest'ultimo stilerà la valutazione tecnica europea basandosi su un DVE già esistente. Successivamente il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione sulla base della valutazione tecnica europea.

Gli orientamenti per il benessere tecnico europeo («European Technical Assessment Guideline», ETAG), pubblicati secondo il diritto anteriore quale base per il rilascio di benessere tecnici europei, possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea se non necessitano di un adeguamento. In caso contrario, occorre convertire l'ETAG in un DVE.

| Art. 17 cpv. 3 e 4 OProdC;
Art. 37 cpv. 3 LProdC

Link ai documenti per la valutazione europea:

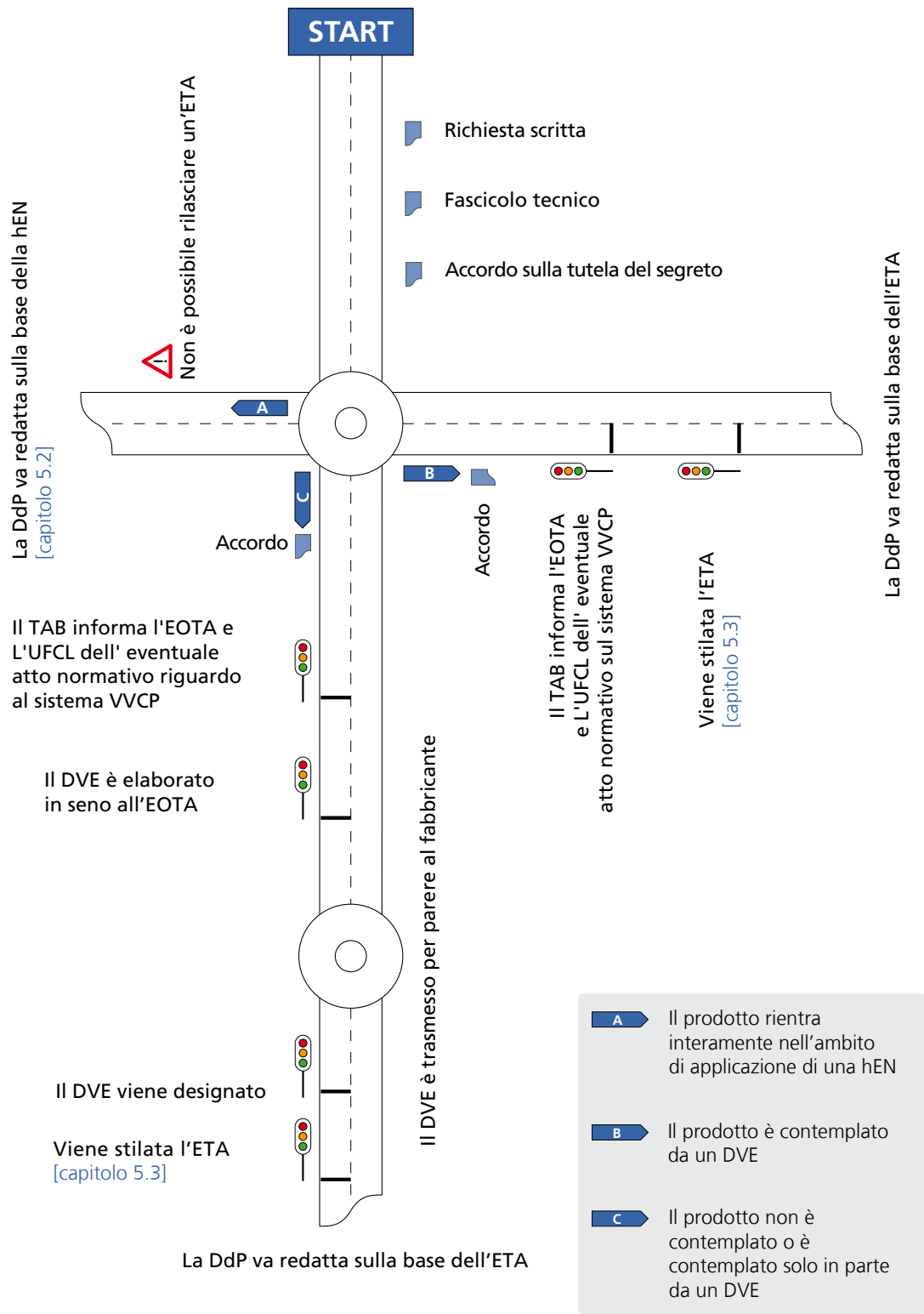
<https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/themen/fachbereich-bauprodukte/europaeische-technische-bewertung.html>

Nel caso di cui alla lettera c l'*organismo di valutazione tecnica* informa l'EOTA e l'UFCL del contenuto della richiesta dopo che questa è pervenuta insieme al fascicolo tecnico. L'organismo e il fabbricante stipulano un accordo per redigere la valutazione tecnica europea, nel quale è definito il programma di lavoro per l'elaborazione del DVE. Poiché in questo caso il prodotto da costruzione non è contemplato da alcun DVE, quest'ultimo viene elaborato in seno all'EOTA dall'organismo incaricato dal fabbricante in collaborazione con altri organismi di valutazione tecnica e sottoposto per parere al fabbricante. Una volta ultimato il DVE, l'organismo incaricato stila la valutazione tecnica europea sulla base di tale DVE. Successivamente il fabbricante può redigere la dichiarazione di prestazione fondandosi sulla valutazione.

Anche per i prodotti da costruzione che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione di una hEN può essere rilasciata una *valutazione tecnica europea*. È il caso ad esempio di un fabbricante il cui prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una hEN, ma che intende dichiarare una prestazione per altre *caratteristiche essenziali* non contemplate dalla norma.

| Art. 13 LProdC

Conformemente alla legislazione sui prodotti da costruzione,



6 Mandatari



il mandatario agisce per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti previsti dalla legge. Pertanto, il mandatario ai sensi della legislazione sui prodotti da costruzione si differenzia dal procuratore ai sensi del diritto civile. La nomina di un mandatario è facoltativa.

La nomina di un mandatario è opportuna soprattutto se la sede del fabbricante è situata al di fuori dell'Europa e il fabbricante intende vendere i suoi prodotti in Svizzera o negli Stati membri dell'UE o dello SEE. In questo caso il mandatario funge da interlocutore dei competenti organi di vigilanza del mercato.

Il mandatario deve essere domiciliato in Svizzera, nell'UE o in un Paese dello SEE. Affinché il mandatario possa figurare nella dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve delegargli i seguenti compiti mediante un mandato scritto:

| [Art. 12 OProdC](#)

- il mandatario tiene la dichiarazione di prestazione e la *documentazione tecnica* a disposizione degli organi di vigilanza del mercato durante almeno dieci anni;
- su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario fornisce loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari;
- il mandatario collabora con gli organi di vigilanza del mercato a tutte le misure prese per prevenire eventuali rischi.

La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario bensì dei compiti del fabbricante.

Esempio

Un fabbricante canadese vende i suoi prodotti da costruzione in Svizzera e in altri Paesi europei fornendoli direttamente a diversi importatori. Dal momento che vuole semplificare la collaborazione con le autorità, il fabbricante conferisce a un avvocato in Svizzera il mandato di conservare la dichiarazione di prestazione e la *documentazione tecnica* e di collaborare a suo nome con tutti gli organi di vigilanza del mercato in Svizzera, nell'UE e nello SEE. Il fabbricante indica il nome del mandatario nella sua dichiarazione di prestazione.

7 Distributori



Il distributore è una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato svizzero, dell'UE o dello SEE.

| Allegato I capitolo 16 sezione V cifra 6
lett. a ARR
| Art. 13 OProdC

7.1 Trasmissione della dichiarazione di prestazione

Come gli altri *operatori economici* nella catena di fornitura e di distribuzione, il distributore deve provvedere affinché ai clienti siano fornite informazioni complete, attendibili e veritiere sulla prestazione del prodotto.

| Art. 9 cpv. 1 OProdC

→ Capitolo 5.2.11

La dichiarazione di prestazione deve essere messa a disposizione in forma cartacea o elettronica (e-mail o sito Internet). Nella prassi è il fabbricante a pubblicare la dichiarazione su un sito Internet, dal momento che il relativo link deve figurare sull'imballaggio o sul prodotto.

Per la vendita nell'UE e nello SEE sul prodotto deve inoltre essere apposta la marcatura CE.

→ Capitolo 5.1.2 lett. b

Se toglie alcuni prodotti dall'imballaggio e li rivende singolarmente, il distributore deve garantire che il cliente riceva la dichiarazione di prestazione o il relativo link.

Se il cliente del distributore, ovvero *l'utilizzatore* o un altro distributore, lo esige, il distributore deve fornirgli una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.

| Art. 9 cpv. 3 OProdC

La dichiarazione di prestazione deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Svizzera.

| Art. 9 cpv. 6 OProdC
| Art. 10 cpv. 9 OProdC

Le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso devono essere redatte nella lingua ufficiale del Paese o della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

Esempio

Un distributore riceve da un fabbricante un nuovo tipo di prodotto da costruzione per commercializzarlo sul mercato. Una volta ricevuta la merce, il distributore si accerta che questa sia fornita con i documenti necessari nelle lingue richieste. La dichiarazione di prestazione è disponibile in tedesco, mentre le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza in tedesco, francese e italiano. Il distributore può quindi rivendere il prodotto da costruzione in tutta la Svizzera.

Se allo stesso cliente sono fornite più unità del medesimo prodotto da costruzione, deve essere consegnato soltanto un esemplare della dichiarazione di prestazione.

| Art. 9 cpv. 2 OProdC

Esempi

Il cemento è un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della *hEN* SN EN 197-1:2011. Il fabbricante deve pertanto redigere una dichiarazione di prestazione e consegnarla insieme al prodotto.

Un distributore acquista un grosso quantitativo di cemento. I sacchi vengono consegnati su pallet nel suo deposito. I documenti necessari relativi al prodotto sono stati apposti su ciascun pallet dal fabbricante. Il distributore rivende i sacchi di cemento in singole unità a diversi clienti. Deve quindi accertarsi che la dichiarazione di prestazione e tutti gli altri documenti rilevanti ai fini della sicurezza siano allegati a ogni fornitura e pervengano ai clienti. Se a un cliente vengono consegnate 100 sacchi di cemento in tre forniture diverse, è sufficiente allegare a questo lotto di 100 sacchi un esemplare della dichiarazione di prestazione o indicare il sito Internet dove è possibile consultarla.

7.2 Obblighi di controllo e di correzione

Il distributore *mette a disposizione sul mercato* soltanto i prodotti da costruzione che sono stati *immessi* correttamente *in commercio*. A tal fine egli deve porsi i seguenti interrogativi:

- È richiesta una dichiarazione di prestazione? In caso affermativo, vi è motivo di ritenere che la dichiarazione non sia stata redatta correttamente?
- Vi è motivo di ritenere che il prodotto da costruzione non corrisponda alla dichiarazione di prestazione?
- Al prodotto sono stati allegate, laddove richieste, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza?
- Le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza sono state redatte nella lingua corretta?
- Vi è motivo di ritenere che il prodotto da costruzione presenti potenziali rischi?
- Il fabbricante ed eventualmente l'importatore hanno adempiuto il loro obbligo di indicare sul prodotto
 - un elemento che lo identifichi (ad es. numero di tipo);
 - il nome, la denominazione commerciale o il marchio e il recapito del fabbricante;
 - il nome e il recapito dell'importatore?

→ Capitolo 2.3 e capitolo 4

→ Capitolo 5.1.2

→ Capitolo 3.4

→ Capitolo 5.1.1

→ Capitolo 5.1.2

→ Capitolo 8.1

Controllo della merce in entrata

Sulla base dei documenti allegati, nel momento in cui riceve la merce il distributore si accerta che il prodotto da costruzione sia stato *impresso in commercio* correttamente.

| Art. 13 cpv. 1 OProdC

Se ha motivo di ritenere che il prodotto non sia stato immesso in commercio correttamente, il distributore non lo *mette a disposizione sul mercato*. Se il prodotto presenta inoltre un rischio potenziale, il distributore informa il fabbricante o l'importatore e l'organo di vigilanza del mercato.

→ Capitolo 11

7.3 Il distributore in qualità di «quasi fabbricante»

Se mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione con il proprio nome eliminando quello del fabbricante originale, il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante. In tal caso è considerato il fabbricante del prodotto. Anche la dichiarazione di prestazione dovrà riportare il suo nome.

| Art. 10 cpv. 2 LProdC

→ Capitolo 5

Un distributore è ritenuto un fabbricante anche quando modifica il prodotto da costruzione in misura tale da influenzarne la prestazione, che non corrisponde più a quella del prodotto originale.

Semplici variazioni nelle dimensioni di un prodotto da costruzione (taglio nell'ambito della preparazione di un ordine) e un'eventuale lavorazione dei bordi di taglio non sono in genere considerate modifiche fondamentali. Il distributore dovrebbe chiedersi se la lavorazione va a modificare le prestazioni garantite inizialmente dal fabbricante nella dichiarazione di prestazione. In tal caso egli diviene fabbricante di un nuovo prodotto da costruzione.

7.4 Prescrizioni in materia di stoccaggio e trasporto

Il distributore esclude qualsiasi modifica del prodotto da costruzione a seguito dello stoccaggio o del trasporto tale da comprometterne la conformità con la dichiarazione di prestazione.

| Art. 11 cpv. 6 OProdC



KANBAU EBERSWALDE

8 Importatori



Dal momento che sono soggetti agli stessi obblighi dei distributori, gli importatori devono consultare anche il precedente capitolo 7. Gli importatori devono però adempiere ulteriori obblighi, descritti nel presente capitolo.

Art. 11 OProdC

Da considerare sono pure i cpv. 2, 3, 10 e 11 dell'art. 10 OProdC

Ai sensi della legislazione sui prodotti da costruzione e dell'ARR, per importatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera o in un Paese dell'UE o dello SEE, che *immetta in commercio* in Svizzera, nell'UE o nello SEE un prodotto da costruzione proveniente da uno Stato terzo.

Le informazioni seguenti sono destinate agli importatori con sede in Svizzera che sono tenuti ad applicare le disposizioni della legislazione svizzera sui prodotti da costruzione. Chi *mette a disposizione sul mercato* svizzero un prodotto da costruzione proveniente da uno Stato membro dell'UE non è considerato importatore, bensì distributore.

Esempio

Un'impresa che importa dalla Repubblica popolare Cinese idranti a muro secondo la norma SN EN 671-1:2012 per rivenderli in Svizzera, nell'UE o nello SEE è considerata un importatore.

Se acquista presso un importatore slovacco gli stessi idranti a muro secondo la norma SN EN 671-1:2012, l'impresa è considerata un distributore poiché l'azienda importatrice slovacca ha già *immeso in commercio* il prodotto da costruzione nell'UE, nello SEE o in Svizzera.

8.1 Obblighi anteriori all'immissione in commercio

L'importatore adempie gli obblighi previsti per i distributori secondo quanto riportato al capitolo 7. Oltre ad essi, è soggetto ai seguenti obblighi.

8.1.1 Controllo degli obblighi del fabbricante

Art. 11 cpv. 2 OProdC

Prima di *immettere in commercio* un prodotto da costruzione, l'importatore deve accertarsi che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti imposti dalla legislazione in materia. Questo controllo va oltre quello dei distributori, poiché il fabbricante non deve applicare nel Paese in cui è domiciliato le disposizioni della legislazione sui prodotti da costruzione o del regolamento europeo equivalente.

Ai fini del controllo l'importatore deve porsi i seguenti interrogativi:

- è necessaria una dichiarazione di prestazione? In caso affermativo, il fabbricante l'ha redatta correttamente e in una lingua ufficiale?
- I requisiti imposti da altre legislazioni sono soddisfatti?
- Il prodotto è accompagnato da tutti i documenti necessari, come le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza?
- Questi documenti sono redatti nella lingua richiesta?
- Il prodotto da costruzione è etichettato correttamente?
- Il fabbricante ha redatto la *documentazione tecnica*?
- Il fabbricante ha applicato il *sistema VVCP* prescritto?

→ Capitolo 4

→ Capitolo 2.4

→ Capitolo 5.1.2

→ Capitolo 3.4

→ Capitolo 5.1.2 e capitolo 8.1.2

→ Capitolo 5.2.10

→ Capitolo 5.2.7

Se il fabbricante non ha redatto la dichiarazione di prestazione nonostante l'obbligo prescritto per legge, l'importatore non può *immettere in commercio* il prodotto.

L'importatore può divenire esso stesso un «*quasi fabbricante*» e assumersi pertanto tutti i diritti e gli obblighi del fabbricante. In questo caso deve redigere una propria dichiarazione di prestazione.

L'importatore può essere nominato mandatario dal fabbricante ed eseguire quindi determinati compiti per conto di quest'ultimo.

→ Capitolo 7.3

→ Capitolo 1.3.1 lett. a

→ Capitolo 6

8.1.2 Etichettatura del prodotto

L'importatore indica sul prodotto da costruzione il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio e l'indirizzo cui può essere contattato. Se ciò non è possibile, l'importatore riporta queste indicazioni sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

| Art. 11 cpv. 4 OProdC

8.2 Obblighi successivi all'immissione in commercio

Dopo l'*immissione in commercio* del prodotto da costruzione, l'importatore deve assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata del prodotto. Si impegna pertanto a disporre proprie indagini, a eseguire prove a campione e, se del caso, a tenere un registro dei reclami, dei prodotti *non conformi* e dei richiami di prodotti. L'importatore informa il distributore riguardo a questi controlli.

| Art. 11 cpv. 7 OProdC

Se ha ragione di credere che il fabbricante non abbia adempiuto (correttamente) i propri obblighi, l'importatore non può immettere in commercio il prodotto da costruzione. Se constata che un prodotto presenta un rischio, l'importatore lo comunica al fabbricante e agli organi di vigilanza del mercato.

→ Capitolo 11

L'importatore conserva una copia della dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni. Garantisce inoltre che l'organo di vigilanza del mercato possa consultare, su richiesta, la *documentazione tecnica*.

Parte 3: Informazioni per gli utilizzatori



9 Ripercussioni per gli utilizzatori



La legislazione sui prodotti da costruzione non prevede obblighi diretti per gli utilizzatori. Soprattutto i progettisti, in quanto corresponsabili del processo di costruzione, sono indirettamente interessati dalle prescrizioni per i fabbricanti della legislazione sui prodotti da costruzione.

Sono considerati utilizzatori tutte le persone che usano i prodotti da costruzione. Anche i consumatori rientrano in questa categoria. L'uso può comprendere ad esempio:

- la progettazione di opere di costruzione;
- l'acquisto di prodotti da costruzione per incorporarli in opere di costruzione;
- l'incorporazione, il montaggio o l'installazione di prodotti da costruzione in opere di costruzione;
- la messa in servizio di prodotti da costruzione come elementi di opere di costruzione;
- l'utilizzo (anche la locazione) e la manutenzione di opere di costruzione dove sono incorporati prodotti da costruzione.

→ Vedi grafica nel capitolo 1.2 e capitolo 1.3.2

9.1 Compatibilità delle prestazioni del prodotto da costruzione con i requisiti per l'opera stessa

La legislazione sui prodotti da costruzione è volta a garantire la comparabilità dei prodotti da costruzione. Dal momento che non sono necessarie prove doppie, si mira inoltre a evitare eventuali ostacoli tecnici al commercio. L'utilizzatore ha quindi a disposizione una più ampia scelta di prodotti da costruzione.

Per evitare che siano richieste prove doppie, la prestazione relativa alle *caratteristiche essenziali* di un prodotto da costruzione che rientra nel *settore armonizzato* deve essere indicata unicamente come previsto nella rispettiva *hEN*.

→ Capitolo 5.2.5 a

Le prestazioni del prodotto da costruzione nella loro totalità determinano la prestazione dell'opera di costruzione. L'utilizzatore deve pertanto stabilire i requisiti per i prodotti da costruzione e l'opera di costruzione in modo che la prestazione indicata nell'apposita dichiarazione garantisca l'adempimento di tali requisiti.

9.2 Ripercussioni sulla progettazione edile

Tutti gli utilizzatori, compresi i progettisti, devono saper valutare e acquistare i prodotti da costruzione disponibili sul mercato. L'utilizzatore dovrebbe scegliere esclusivamente i prodotti che adempiono i requisiti legali e tecnici relativi all'opera di costruzione progettata. Dovrebbe pertanto indire un bando per acquistare i prodotti che forniscono la prestazione necessaria. Le prestazioni relative alle *caratteristiche essenziali* di un prodotto da costruzione dovrebbero essere indicate nel bando conformemente alla rispettiva *specifica tecnica armonizzata*.

Sebbene la legislazione sui prodotti da costruzione non contenga prescrizioni per gli utilizzatori, soprattutto i progettisti ne sono indirettamente interessati in vari modi. Per illustrare quanto precede si utilizzano le sei fasi della norma SIA 112:2014 (SN 509 112).

| SIA-Norm 112:2014

Le ripercussioni per i progettisti suddivise nelle fasi della SIA

secondo la norma SIA 112:2014



Esempio

Un architetto indice un bando per la posa in opera di un pavimento in ceramica destinato agli spazi comuni interni ed esterni di un ristorante secondo la hEN SN EN 14411:2012. Nella sua documentazione del bando, per le piastrelle il progettista esige una resistenza allo scivolamento «R11», dato che per l'interno e l'esterno saranno utilizzate le stesse piastrelle. A questa classificazione corrisponde un elevato coefficiente di attrito.

Un fabbricante possiede questo tipo di piastrelle nel suo assortimento e può esibire una dichiarazione di prestazione al riguardo. L'uso previsto secondo tale dichiarazione è il seguente: piastrelle per rivestimenti e pavimenti per interni o esterni di edifici residenziali e industriali. Nell'ambito della prova pertinente (CEN/TS 16165), per il prodotto viene attestata una resistenza allo scivolamento «R11».

Il piastrellista legge nella dichiarazione di prestazione che le piastrelle sono adatte per interni ed esterni. Inoltre, secondo la dichiarazione, le piastrelle presentano la resistenza allo scivolamento richiesta.

La dichiarazione di prestazione e le istruzioni di posa consentono di dimostrare che le piastrelle di ceramica incorporate soddisfano i requisiti legali e progettuali prescritti.

9.3 Ripercussioni per gli artigiani

Gli artigiani che *utilizzano* i prodotti da costruzione devono conoscere i principi fondamentali della legislazione in materia. Devono sapere come accertare la prestazione dei prodotti da costruzione disponibili sul mercato.

I prodotti da costruzione presenti sul mercato, infatti, non possono essere utilizzati automaticamente per qualsiasi opera di costruzione. L'artigiano deve scegliere i prodotti che soddisfano i requisiti da lui definiti, come pure i requisiti legali e progettuali legati all'opera. In qualità di utilizzatore deve osservare le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza fornite dal fabbricante affinché il prodotto sia incorporato in modo sicuro nell'opera di costruzione.

La dichiarazione di prestazione consente di identificare in modo univoco un prodotto da costruzione. Essa fornisce indicazioni vincolanti sulla prestazione del prodotto. L'artigiano può così verificare se il prodotto possiede le caratteristiche richieste. In caso di danno al prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione può essere utilizzata come prova.

Le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza non sono necessarie per tutti i prodotti da costruzione. Per alcuni di essi, tuttavia, questi documenti forniscono importanti informazioni relative al montaggio e all'utilizzo del prodotto.

→ Capitolo 5.2.11

Gli artigiani in qualità di fabbricanti

Un'impresa appartenente ai settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile nonché ai rami accessori dell'edilizia che fabbrica autonomamente prodotti da costruzione non è considerata un *utilizzatore*, bensì un fabbricante. Il capitolo 5 illustra gli obblighi dei fabbricanti.

In determinate circostanze, le imprese che fabbricano e incorporano autonomamente i prodotti da costruzione sono esentate dal redigere una dichiarazione di prestazione (capitolo 5.2.4). In altri casi possono beneficiare di una *procedura semplificata* (capitolo 5.2.8).

Esempio

Un gessatore acquista, per un progetto di costruzione, pannelli in cartongesso, stucco per giunti e profili in metallo per strutture di pareti divisorie. Tutti i prodotti da costruzione menzionati rientrano nel *settore armonizzato*. I relativi fabbricanti hanno redatto le dichiarazioni di prestazione e le hanno messe a disposizione dei propri clienti. In qualità di utilizzatore, il gessatore utilizza i prodotti da costruzione per *l'uso previsto* seguendo le istruzioni di montaggio e osservando i requisiti di sicurezza prescritti. Per il prodotto finale, ovvero una parete divisoria interna fabbricata in cantiere, il gessatore non deve redigere alcuna dichiarazione di prestazione.

Un installatore di impianti sanitari acquista tubi in rame, WC sospesi e lavandini nonché diversi altri accessori per sanitari. Tutti i prodotti menzionati rientrano nel settore armonizzato. I fabbricanti hanno redatto e allegato ai propri prodotti una dichiarazione di prestazione. L'installatore è responsabile per *l'uso* dei prodotti da costruzione, nel senso che monterà soltanto i prodotti che secondo la dichiarazione di prestazione, le istruzioni di montaggio e le informazioni sulla sicurezza, sono conformi alle prescrizioni legali e ai requisiti definiti dal progettista.

In quanto utilizzatore spetta all'installatore, e non al fabbricante, stabilire ad esempio il diametro adeguato dei tubi in rame.

Una ditta di carpenteria che fabbrica autonomamente tavole o travi in legno lamellare deve osservare le indicazioni del capitolo 5 in quanto fabbricante di prodotti da costruzione.

Se però fabbrica anche strutture in legno con i propri prodotti da costruzione, la ditta è nel contempo un fabbricante e un utilizzatore di tali prodotti. In alcuni casi potrà far valere un'eccezione all'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione (capitolo 5.2.4) o beneficiare di una procedura semplificata (capitolo 5.2.8).

Se acquista le tavole o le travi in legno lamellare per fabbricare una struttura in legno, la ditta di carpenteria è considerata soltanto un utilizzatore di prodotti da costruzione.

9.4 Ripercussioni per i consumatori

Un consumatore può appartenere a diverse categorie di operatori economici, a seconda ad esempio che si faccia costruire una casa unifamiliare in qualità di committente, che esegua personalmente i lavori di finitura di una stanza o che faccia affidamento sulla sicurezza della propria abitazione in quanto locatario.

Categorie di consumatori

- committenti di una casa unifamiliare;
- persone che eseguono personalmente piccoli lavori di ampliamento della propria casa;
- persone che fabbricano personalmente prodotti da costruzione per incorporarli nella propria casa;
- utilizzatori di un'opera di costruzione.

a. Committenti di una casa unifamiliare

I committenti che fanno costruire la propria casa unifamiliare da terzi non sono generalmente interessati dalla legislazione sui prodotti da costruzione.

I committenti che pianificano personalmente i lavori di trasformazione, che indicano un bando, che chiedono la presentazione di un'offerta o che assumono artigiani per determinati lavori di costruzione sono considerati progettisti.

→ Capitolo 9.2

b. Persone che eseguono personalmente piccoli lavori di finitura della propria casa

Le persone che acquistano prodotti da costruzione per incorporarli nella propria casa sono considerate *utilizzatori*. Le ripercussioni della legislazione sui prodotti da costruzione sono le stesse di quelle descritte per gli artigiani.

→ Capitolo 9.3

c. Persone che fabbricano personalmente prodotti da costruzione per uso privato

Le persone che fabbricano personalmente prodotti da costruzione per uso privato non sono interessate dalla legislazione sui prodotti da costruzione. Dal momento che tali prodotti non vengono commercializzati, non è necessario redigere una dichiarazione di prestazione al riguardo.

d. Utilizzatori di un'opera di costruzione

Tra gli utilizzatori delle opere di costruzione figurano ad esempio i locatari di un'abitazione. Anche i pedoni che si trovano sul marciapiede sono considerati utilizzatori di un'opera di costruzione (la strada).

I consumatori in quanto utilizzatori di opere di costruzione devono fare affidamento sulla sicurezza dell'opera e del prodotto da costruzione. La sicurezza delle opere non rientra nel campo di applicazione della legislazione sui prodotti da costruzione ma è disciplinata nelle leggi cantonali sulle costruzioni e nelle norme relative alla realizzazione di opere di costruzione.

L'applicazione della legislazione sui prodotti da costruzione precede quella della legislazione sulle costruzioni. La prima concerne infatti *l'immissione in commercio* di un prodotto che in seguito sarà incorporato in un'opera di costruzione. Non appena il prodotto viene incorporato, la legislazione sui prodotti da costruzione non è più applicabile. Ad esempio, se la finestra di un appartamento in affitto risulta danneggiata, il danno è considerato un difetto dell'opera di costruzione.

Parte 4:
Informazioni supplementari
Allegati, abbreviazioni, glossario



10 Organismi notificati



A seconda del sistema VVCP applicabile, per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione occorre incaricare organismi notificati.

I capitoli 5.2.7 e 5.2.9 illustrano come garantire la *costanza della prestazione* dei prodotti da costruzione. A seconda del *sistema VVCP* indicato nella pertinente *hEN* o *valutazione tecnica europea*, per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione occorre incaricare *organismi notificati*.

→ Capitolo 5.2.7

→ Capitolo 5.2.9

Organismi designati e notificati

Gli *organismi notificati* sono autorizzati a svolgere compiti di un terzo indipendente nella valutazione e verifica della *costanza della prestazione* secondo la LProdC. I compiti che tali organismi devono svolgere a seconda del sistema VVCP applicabile sono precisati al capitolo 5.2.7.

| Art. 15 LProdC

| Art. 21ss OProdC

La notifica concerne unicamente la *hEN* per la quale l'organismo si fa notificare. Un organismo notificato non può pertanto verificare e certificare qualsiasi prodotto da costruzione nel *settore armonizzato*.

L'UE gestisce il sistema NANDO («New Approach Notified and Designated Organisations»), nel quale sono registrati tutti gli organismi notificati in Svizzera, nell'UE e nello SEE. Questo sistema permette di cercare gli organismi notificati appositamente per la *hEN* applicabile ai loro prodotti da costruzione.

Il sistema NANDO è consultabile al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando>.

In Svizzera l'UFCL designa gli organismi ai fini della notifica, previo accreditamento da parte del servizio di accreditamento svizzero (SAS). Un organismo è considerato notificato nel momento in cui è registrato nel sistema NANDO e se il termine di opposizione di 60 giorni di cui all'art. 11 dell'ARR decorre infruttuoso o la notifica è stata approvata espressamente dall'UE. Gli organismi designati e notificati possono svolgere la propria attività conformemente al diritto svizzero o a quello europeo.

In base alla funzione svolta nell'ambito del *sistema VVCP*, si distingue tra i seguenti organismi notificati:

| Allegato 2 cifra 2 OProdC

- organismi di certificazione del prodotto: valutano la prestazione di un prodotto da costruzione in base a prove, calcoli, valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto ed effettuano l'ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del *controllo della produzione in fabbrica*. Si occupano inoltre della sorveglianza, della valutazione e della verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. Tra le loro attività rientra anche l'esecuzione di prove di controllo di campioni (audit testing). I suddetti organismi eseguono i compiti previsti nel sistema VVCP 1 e 1+;

→ Capitolo 5.2.7

- organismi di certificazione del *controllo della produzione in fabbrica*: effettuano l'ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica. Si occupano inoltre della sorveglianza, della valutazione e della verifica continue di tale controllo della produzione.
I suddetti organismi eseguono i compiti previsti nel sistema VVCP 2+;
- laboratori di prova: valutano la prestazione di un prodotto da costruzione in base a prove, calcoli, valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.
Tali laboratori eseguono i compiti previsti nel sistema VVCP 3.

11 Vigilanza del mercato



11.1 L'UFCL in quanto organo di vigilanza del mercato

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile della vigilanza del mercato conformemente alla legislazione sui prodotti da costruzione. Le imprese sono tenute a collaborare in caso di procedure di vigilanza del mercato.

La legislazione sui prodotti da costruzione agevola l'accesso al mercato di tali prodotti. Questi ultimi infatti non sono certificati né autorizzati da un organismo statale, ma è il fabbricante stesso a dover assicurare che il suo prodotto sia stato *immesso in commercio* correttamente. Nonostante l'accesso agevolato al mercato, occorre comunque tutelare la popolazione da prodotti non sicuri o pericolosi. Bisogna inoltre evitare che le imprese commercializzino prodotti non conformi, provocando in tal modo distorsioni del mercato.

La vigilanza sul mercato viene effettuata a seguito di determinati eventi, ad esempio se si sospetta una violazione della legislazione, o sulla base di programmi di prove a campioni. I controlli possono assumere forme diverse (esame della dichiarazione di prestazione e della documentazione tecnica, controlli fisici, prove di laboratorio o altre misure di controllo).

| [Art. 20 ff. LProdC](#)

11.2 Obbligo di collaborare

Nei casi di vigilanza del mercato l'UFCL coinvolge gli operatori economici. In collaborazione con essi cerca soluzioni efficaci in situazioni problematiche o rischiose.

| [Art. 25 LProdC](#)

Gli operatori economici sono tenuti a collaborare. Su richiesta dell'UFCL gli operatori devono fornire le informazioni riguardanti i prodotti o le prove e la documentazione necessarie.

L'obbligo di collaborare si estende al controllo dei prodotti da parte dell'UFCL e a misure volte a rimediare a eventuali carenze. Nell'ambito dei controlli l'organo di vigilanza del mercato può ad esempio accedere ai locali di produzione di un fabbricante; non deve essere ostacolato nello svolgimento della sua attività di controllo.

In caso di misure volte a eliminare eventuali difetti dei prodotti o lacune nei documenti di accompagnamento è il fabbricante a dover intervenire per primo ponendovi rimedio personalmente. Se il fabbricante non interviene o non pone definitivamente rimedio ai difetti o alle lacune, l'organo di vigilanza del mercato ordina i provvedimenti opportuni.

11.3 Lacune e misure

Se durante l'attività di vigilanza del mercato viene constatata una lacuna (*non conformità*), gli operatori economici interessati devono porvi rimedio. Le misure da adottare dipendono dal tipo di lacuna.

Lacune formali

Eventuali *lacune formali* determinano una *non conformità* formale. È il caso in cui non siano disponibili tutti i documenti necessari o questi non siano stati redatti correttamente, ovvero se:

| Art. 21 LProdC

- la dichiarazione di prestazione non è disponibile sebbene il prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una *hEN* e non sia applicabile alcuna eccezione secondo l'art. 5 cpv. 2 LProdC;
- la forma e il contenuto della dichiarazione di prestazione non corrispondono alle prescrizioni;
- altri documenti, dossier o marcature necessari non sono disponibili, sono incompleti o divergono dalla dichiarazione di prestazione.

Rischio

Gli *utilizzatori* dei prodotti da costruzione devono potersi fidare delle indicazioni contenute nella dichiarazione di prestazione, in particolare di quelle relative all'*uso previsto* e alla prestazione dichiarata. In caso di lacune formali il prodotto potrebbe presentare un rischio. Se la documentazione è lacunosa è possibile che gli utilizzatori si aspettino una prestazione superiore a quella effettiva e che siano quindi esposti a pericoli.

| Art. 22 LProdC

Gli utilizzatori possono essere esposti a rischi anche quando il prodotto stesso presenta dei difetti che potrebbero compromettere la sicurezza dell'opera di costruzione. È il caso ad esempio di un prodotto che non fornisce la prestazione dichiarata.

Se un prodotto da costruzione presenta un rischio, *l'operatore economico* è tenuto a adottare, in tempo utile, tutte le misure appropriate affinché la prestazione effettiva del prodotto sia conforme a quella dichiarata. In tal caso deve redigere una nuova dichiarazione di prestazione o adeguare la prestazione del prodotto. Laddove necessario, devono essere adottate altre misure. Anche l'UFCL può ordinare ulteriori provvedimenti o provvedimenti provvisori.

Rischio grave

Se un prodotto da costruzione presenta un rischio grave, la sua *immissione in commercio*, la *messa a disposizione sul mercato* e l'esportazione possono essere vietate. Possono inoltre essere fornite avvertenze sui rischi derivanti dal prodotto o può esserne disposto il richiamo o il ritiro.

| Art. 23 LProdC

11.4 Conseguenze penali

Chiunque intenzionalmente o per negligenza *immette in commercio* o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella pertinente legislazione può essere perseguito penalmente.

| [Art. 26–28 LProdC](#)

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

12 Fonti d'informazione



12.1 Basi legali svizzere

- Legge federale del 21 marzo 2014 concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC; RS 933.0)
- Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (OProdC; RS 933.01)
- Ordinanza dell'UFCL del 10 settembre 2014 sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione (RS 933.011.3)
- Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; RS 0.946.526.81)

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html>

Ricerca di atti normativi federali: digitando ad esempio il numero «933.0», l'abbreviazione «LProdC» o il titolo abbreviato «legge sui prodotti da costruzione» è possibile visualizzare la legge.

La legge e l'ordinanza sui prodotti da costruzione nonché l'ordinanza dell'UFCL sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione sono in vigore dal 1° ottobre 2014.

Per garantire che le procedure semplificate siano equivalenti a quelle dell'UE, l'UFCL designa gli atti normativi europei nella relativa ordinanza e li traspone quindi nel diritto svizzero.

L'ARR garantisce la possibilità di commercializzare i prodotti da costruzione svizzeri anche nell'UE e viceversa. Il riveduto capitolo 16 dell'allegato 1 è in vigore dal 14 aprile 2015.

12.2 Basi legali europee

- Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (regolamento sui prodotti da costruzione, RPC)
- Vari atti normativi delegati e di attuazione della Commissione europea
- Altri atti normativi di attuazione emanati con la direttiva 89/106/CEE e che continuano a trovare applicazione con l'RPC

12.3 Norme tecniche armonizzate e documenti per la valutazione europea applicabili ai prodotti da costruzione in Svizzera

Elenco delle norme armonizzate (*hEN*) designate nel Foglio federale relative ai prodotti da costruzione. Le *hEN* designate corrispondono a quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html>

Elenco dei documenti per la valutazione europea (*DVE*) designati nel Foglio federale. I *DVE* designati corrispondono a quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/europaeische-technische-bewertung.html>

12.4 *hEN* e *DVE* applicabili ai prodotti da costruzione nell'UE

Elenco delle norme tecniche armonizzate (*hEN*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE:

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html>

Elenco dei documenti per la valutazione europea (*DVE*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE:

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/europaeische-technische-bewertung.html>

12.5 Punto di contatto per i prodotti da costruzione

Il punto di contatto per i prodotti da costruzione dell'UFCL assiste le imprese nel settore della costruzione fornendo loro:

- informazioni sulle prescrizioni applicabili per *l'immissione in commercio* di un determinato prodotto da costruzione-tipo;
- le informazioni di contatto con le autorità e gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni;
- le informazioni concernenti i mezzi di ricorso disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti e un *operatore economico*;
- le informazioni concernenti le prescrizioni applicabili in Svizzera per incorporare, montare o installare un determinato prodotto da costruzione-tipo.

Le informazioni sulle prescrizioni relative all'uso sono fornite a pagamento. Tutte le altre informazioni elencate sono fornite gratuitamente.

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte.html>

bauprodukteinfo@bbl.admin.ch

Tel. +41 (0)58 461 14 50

Anche negli Stati membri dell'UE e dello SEE operano punti di contatto per i prodotti da costruzione:

<https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/themen/fachbereich-bauprodukte/produktinformationsstelle.html>

12.6 Altri link

- UFCL, Settore specializzato dei prodotti da costruzione
<https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte.html>
- Servizio di accreditamento svizzero (SAS)
<https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html>
- Associazione svizzera di normazione (SNV)
<http://www.snv.ch/>
- Banca dati degli *organismi notificati* NANDO
<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>
- Organizzazione europea per il benessere tecnico EOTA
<http://www.eota.eu>
- Commissione europea DG CRESCITA, Settore Costruzioni
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_it
- Informazioni sull'ARR sul sito Internet della SECO
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html

Saremo lieti di ricevere telefonicamente o via e-mail le vostre osservazioni sulla presente guida, in particolare su eventuali informazioni mancanti.

Allegati

Allegato I Modello di dichiarazione di prestazione

Il modello corrisponde a quello dell'allegato 3 OProdC. Le relative spiegazioni figurano al capitolo 5.2.3.

Dichiarazione di prestazione

n.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
2. Uso o usi:
3. Fabbricante:
4. Mandatario:
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:
6. a) Norma armonizzata:
Organismo o organismi designati secondo la sezione 4 o riconosciuti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lett.
b LProdC:
6. b) Documento per la valutazione europea:

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

Organismo o organismi designati secondo la sezione 4 o riconosciuti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lett.
b LProdC:
7. Prestazione o prestazioni dichiarate:
8. Documentazione adeguata per i fini di cui agli articoli 5-7 OProdC:

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla o alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmata a nome e per conto del fabbricante da:

Nome

Luogo Data.....

Firma

Allegato II Esemplio di dichiarazione di prestazione per un tipo di prodotto

Dichiarazione di prestazione

DdP-KeraFli-9000-20170101

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: KeraFli Rutschstop 9000
2. Uso o usi secondo la pertinente norma armonizzata: Rivestimento per interni ed esterni, scale comprese, in edifici residenziali e industriali
3. Fabbricante: Emme Erre - Rivestimenti e Piastrelle SA Via Campione CH-1234 Esempiopoli
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 4
5. Norma armonizzata: SN EN 14411:2012 Organismo notificato: -
6. Prestazioni dichiarate: Vedi tabella 1
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Firmata a nome e per conto del fabbricante da: Mario Rossi Direttore Emme Erre - Rivestimenti e Piastrelle SA Esempiopoli, 1° gennaio 2017 

Tabella 1: Prestazioni dichiarate

DdP-KeraFli-9000-20170101

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	A1 _{FL}
Cessione di sostanze pericolose:	
- cadmio	NPD
- piombo	NPD
- altre	NPD
Carico di rottura	1100N
Resistenza allo scivolamento	R12
Durabilità in caso di	
- uso interno	Resistente
- uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente
Tattilità	NPD

Allegato III Esempio di dichiarazione di prestazione per diversi tipi di prodotti

Dichiarazione di prestazione

N. 01-10-17-Prod-xs2-01

N. 01-10-17-Prod-xs2-02

N. 01-10-17-Prod-xs2-03

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Prod-xs2-01**Prod-xs2-02****Prod-xs2-03**

2. Uso o usi secondo la pertinente norma armonizzata:

Porte esterne per l'edilizia residenziale e non residenziale

3. Fabbricante:

Emme Erre – Porte SA**Via Campione****CH-1234 Esempliopoli**

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

Sistema 3

5. Norma armonizzata:

SN EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismo notificato:

Laboratorio di prova: NB 9876

6. Prestazioni dichiarate per le caratteristiche essenziali

N. DdP	Codice di identificazione	Tenuta all'acqua	Sostanze pericolose	Resistenza al carico del vento	Resistenza agli urti	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	Altezza	Capacità di sblocco	Protezione contro il rumore	Coefficiente di trasmittanza termica U	Fattore solare e trasmissione luminosa (g, ti)	Permeabilità all'aria
01-10-17-Prod-xs2-01	Prod-xs2-01	3A	NPD	B2	NPD	NPD	2m	NPD	NPD	1.2	NPD	2
01-10-17-Prod-xs2-02	Prod-xs2-02	3A	NPD	B2	NPD	NPD	2,2m	NPD	NPD	1.1	NPD	3
01-10-17-Prod-xs2-03	Prod-xs2-03	4A	NPD	B3	NPD	NPD	3,2m	NPD	NPD	1.1	NPD	3

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmata a nome e per conto del fabbricante da:

Mario Rossi

Direttore Emme Erre – Porte SA

Esempliopoli, 10 gennaio 2017



Abbreviazioni

Abbreviazioni

Di seguito viene fornito un elenco delle abbreviazioni più utilizzate nel settore dei prodotti da costruzione in italiano, inglese, francese e tedesco. Le abbreviazioni in uso per l'italiano sono riportate in grassetto.

Abbr. I	Abbr. E	Espressione per estero	Abbr. F	Abbr. D
I		Italiano		
	E	Inglese		
		Francese	F	
		Tedesco		D
ARR	MRA	I: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, RS 0.946.526.81 E: Mutual Recognition Agreement, RS 0.946.526.81 F: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité RS 0.946.526.81 D: Abkommen zwischen der Schweiz e der Europäischen Gemeinschaft zur gegenseitigen Anerkennung von Konformitätsbewertungen, SR 0.946.526.81	ARM	–
–	–	I: Comitato europeo di normazione E: European Committee for Standardisation F: Comité européen de normalisation D: Europäisches Komitee für Normung	CEN	–
DdP	DoP	I: Dichiarazione di prestazione E: Declaration of Performance F: Déclaration des performances D: Leistungserklärung	DP	LE
DVE	EAD	I: Documento per la valutazione europea E: European Assessment Document F: Document d'évaluation européen D: Europäisches Bewertungsdokument	DEE	EBD
EN	EN	I: Norma europea E: European Standard F: Norme européenne D: Europäische Norm(en)	EN	EN
–	EOTA	I: Organizzazione europea per il benessere tecnico E: European Organisation for Technical Assessment F: Organisation européenne pour l'évaluation technique D: Europäische Organisation für Technische Bewertungen	–	–
–	ETA	I: Valutazione tecnica europea E: European Technical Assessment F: Evaluation technique européenne D: Europäische Technische Bewertung	ETE	ETB
–	ETAG	I: Orientamento per il benessere tecnico europeo E: European Technical Approval Guideline F: Guide d'agrément technique européen D: Leitlinie für die europäische Technische Zulassung	–	–

Abbr. I	Abbr. E	Espressione per estero	Abbr. F	Abbr. D
–	FPC	I: Controllo della produzione in fabbrica E: Factory Production Control F: Contrôle de la production en usine D: Werkseigene Produktionskontrolle	CPU	WPK
hEN	hEN	I: Norma armonizzata E: Harmonised Standard F: Norme harmonisée D: Harmonisierte Norm	hEN	hEN
LProdC	–	I: Legge federale concernente i prodotti da costruzione, RS 933.0 F: Loi fédérale sur les produits de construction, RS 933.0 D: Bauproduktengesetz, SR 933.0	LPCo	BauPG
–	NB	I: Organismo notificato E: Notified Body F: Organisme notifié D: Notifizierte Stelle	–	–
–	NPD	I: Nessuna prestazione determinata E: No Performance Determined F: Performance non déterminée D: Keine Leistung festgestellt	–	–
OProdC	–	I: Ordinanza sui prodotti da costruzione, RS 933.01 F: Ordonnance sur les produits de construction, RS 933.01 D: Bauprodukteverordnung, SR 933.01	OPCo	BauPV
RPC	CPR	I: Regolamento sui prodotti da costruzione, Regolamento (UE) 305/2011 E: Construction Products Regulation, Regulation (EU) No 305/2011 F: Règlement sur les produits de construction, Règlement (UE) n° 305/2011 D: Europäische Bauprodukteverordnung, Verordnung (EU) Nr. 305/2011	RPC	BauPVO
SAS	SAS	I: Servizio di accreditamento svizzero E: Swiss Accreditation Service F: Service d'accréditation Suisse D: Schweizerische Akkreditierungsstelle	SAS	SAS
–	TAB	I: Organismo di valutazione tecnica E: Technical Assessment Body F: Organisme d'évaluation technique D: Technische Bewertungsstelle	OET	TBS
–	TC	I: Calcolo di tipo E: Type Calculation F: Calcul de type D: Typenberechnung	–	–
–	TT	I: Prova di tipo E: Type Testing F: Essai de type D: Typprüfung	–	–
UFCL	–	I: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica F: Office fédéral des constructions et de la logistique D: Bundesamt für Bauten und Logistik	OFCL	BBL
VVCP	AVCP	I: Valutazione e verifica della costanza della prestazione E: Assessment and Verification of Constancy of Performance F: Evaluation et vérification de la constance des performances D: Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	EVCP	–

Glossario

Glossario

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)

L'ARR è un accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e l'UE. Assicura, ad esempio, il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di prestazione redatte secondo la legislazione svizzera sui prodotti da costruzione e di quelle redatte secondo il regolamento europeo.

→ Vedi capitolo 12.1

Caratteristica essenziale

Le caratteristiche essenziali sono quelle caratteristiche di un prodotto da costruzione che si riferiscono ai *requisiti di base delle opere di costruzione*. Sono definite nelle *hEN* o nelle *valutazioni tecniche europee* per i diversi prodotti da costruzione. Nella dichiarazione di prestazione il fabbricante indica la prestazione per ogni caratteristica essenziale.

→ Vedi capitolo 5.2.5 lett. a

Comitato europeo di normazione (CEN)

Il CEN è responsabile dell'elaborazione di numerose norme tecniche armonizzate (*hEN*). L'Associazione svizzera di normazione (SNV) è uno dei membri fondatori del CEN e partecipa all'elaborazione di tali norme.

Conformità / non conformità

Un prodotto da costruzione può essere *impresso in commercio* solo se sono osservate le prescrizioni della legislazione sui prodotti da costruzione. Il prodotto *non è conforme* se presenta una *lacuna formale* o un rischio. L'eventuale non conformità viene constatata dall'organo di vigilanza del mercato.

→ Art. 21 e 22 LProdC
Vedi capitolo 11

Controllo della produzione in fabbrica (FPC)

Il controllo della produzione in fabbrica (FPC, «Factory Production Control») è il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica conformemente alla pertinente *hEN* o *valutazione tecnica europea*. Il *controllo della produzione in fabbrica* fa parte del *sistema VVCP*.

→ Vedi capitolo 5.2.9
Vedi sistema VVCP

Costanza della prestazione

Con l'espressione «costanza della prestazione» si intende che tutti i prodotti fabbricati della stessa tipologia presentano la medesima prestazione. Questa prestazione (o la classe di prestazione), che viene indicata nella dichiarazione di prestazione sulla base di una prova di tipo, viene quindi fornita da ogni prodotto da costruzione della stessa tipologia.

→ Art. 4 e allegato 2 OProdC
Vedi capitolo 5.2.7 e capitolo 5.2.9
Vedi sistema VVCP, FPC

Dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione viene redatta dal fabbricante per i prodotti da costruzione nel *settore armonizzato*. Grazie a tale dichiarazione il prodotto può essere *messo a disposizione sul mercato* svizzero, dell'UE e dello SEE.

→ Art. 5 cpv. 1 LProdC
Vedi capitolo 4 e capitolo 5.2
Vedi hEN, settore armonizzato

Documentazione adeguata

Tale documentazione fa parte della *documentazione tecnica* e deve essere presentata nell'ambito delle *procedure semplificate*. Con tale documentazione il fabbricante descrive la procedura semplificata applicata e dimostra di soddisfare le condizioni necessarie per la sua

→ Art. 5–7 OProdC
Vedi capitolo 5.2.8
Vedi procedura semplificata

applicazione. Fornisce inoltre la prova che la prestazione indicata è esatta e che la *costanza della prestazione* è garantita mediante un *controllo della produzione in fabbrica*.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica riunisce tutti i documenti necessari per l'elaborazione di una dichiarazione di prestazione. Permette di comprovare l'osservanza di tutti gli aspetti previsti dal *sistema VVCP* applicabile.

→ Art. 10 cpv. 1 OProdC
Vedi capitolo 5.2.10
Vedi sistema VVCP

Documento per la valutazione europea (DVE)

Il documento per la valutazione europea (DVE) è una *specificata tecnica armonizzata* elaborata dall'EOTA e designata dall'UFCL. La *valutazione tecnica europea* deve basarsi su tale documento.

→ Art. 14 LProdC
Vedi capitolo 5.3 e capitolo 2.3
Vedi ETA, EOTA, TAB, ETAG,
specifiche tecniche armonizzate

Immissione in commercio

L'*immissione in commercio* corrisponde alla prima *messa a disposizione* di un prodotto da costruzione *sul mercato* della Svizzera o degli Stati membri dell'UE e dello SEE. Il prodotto da costruzione è immesso in commercio dal fabbricante o dall'importatore.

→ Art. 2 cifra 17 LProdC
Vedi capitolo 5 e capitolo 8
Vedi messa a disposizione sul
mercato

Lacuna formale

Vi è una lacuna formale quando la dichiarazione di prestazione non è stata redatta o non è stata redatta correttamente, benché fosse richiesta, come pure nel caso in cui altri documenti tecnici, dossier o marcature non siano disponibili, siano incompleti o divergano dalla dichiarazione di prestazione. Le lacune formali giustificano l'avvio di una procedura di vigilanza del mercato.

→ Art. 21 LProdC
Vedi capitolo 11
Vedi conformità / non conformità

Messa a disposizione sul mercato

Con l'espressione «messa a disposizione sul mercato» si intende la fornitura di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o *usato* sul mercato nel corso di un'attività commerciale. Generalmente sono i distributori a mettere a disposizione sul mercato i prodotti da costruzione.

→ Art. 1 cifra 18 LProdC
Vedi capitolo 1.3 e capitolo 7
Vedi immissione in commercio

No Performance Determined (NPD)

La sigla «NPD» significa «No Performance Determined», ovvero nessuna prestazione determinata. Il fabbricante riporta nella dichiarazione di prestazione le lettere «NPD» per le *caratteristiche essenziali* per le quali non dichiara alcuna prestazione. In tal modo l'*utilizzatore* è a conoscenza del fatto che per tali caratteristiche non vengono indicate prestazioni.

→ Art. 8 cpv. 2 lett. e OProdC
Vedi capitolo 5.2.5 lett. a
Vedi caratteristica essenziale

Norma tecnica armonizzata (hEN)

Con l'acronimo hEN si intendono le norme tecniche armonizzate designate. Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di tali norme, il fabbricante redige sostanzialmente una dichiarazione di prestazione. Le norme tecniche armonizzate costituiscono la base per la dichiarazione di prestazione.

→ Art. 12 LProdC
Vedi capitolo 2.3 e capitolo 5.2.2
Vedi dichiarazione di prestazione

Operatore economico

Ai sensi della legislazione sui prodotti da costruzione gli operatori economici sono i fabbricanti, gli importatori, i mandatari e i distributori. I diritti e gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in tale legislazione.

→ Art. 2 cifra 19 LProdC
Vedi capitolo 1.3.1 e parte 2

Organizzazione europea per il benessere tecnico (EOTA)

L'EOTA è l'Organizzazione europea per il benessere tecnico ed è composta interamente da *organismi di valutazione tecnica* che possono partecipare all'elaborazione dei *documenti per la valutazione europea*. Questi documenti sono infatti elaborati in seno all'EOTA.

→ Art. 17–20 OProdC
Vedi capitolo 5.3
Vedi ETA, DVE, TAB, ETAG

Orientamento per il benessere tecnico europeo (ETAG)

Gli orientamenti per il benessere tecnico europeo (ETAG, «European Technical Approval Guideline») sono stati elaborati fino al 2013. Gli orientamenti esistenti possono essere utilizzati come base per le *valutazioni tecniche europee* nel caso in cui non siano necessari adeguamenti. Al posto di questi orientamenti oggi vengono redatti i DVE.

→ Art. 37 cpv. 3 LProdC
Vedi capitolo 5.3
Vedi DVE

Organismo di valutazione tecnica (TAB)

L'organismo di valutazione tecnica (TAB, «Technical Assessment Body») rilascia, su richiesta del fabbricante, una *valutazione tecnica europea* per i prodotti da costruzione che non rientrano o non rientrano interamente nell'ambito di applicazione di una *hEN*. Attualmente l'unico organismo di valutazione tecnica in Svizzera è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa).

→ Art. 17 OProdC
Vedi capitolo 5.3
Vedi ETA, DVE

Organismo notificato

Gli organismi notificati sono organismi di verifica o di certificazione che svolgono compiti di parte terza indipendente nell'ambito di un *sistema VVCP*.

→ Art. 15 LProdC
Vedi capitolo 10 e capitolo 5.2.7
Vedi sistema VVCP

Periodo di coesistenza

Una norma tecnica designata dall'UFCL è considerata in Svizzera una *hEN*. Con la designazione della norma viene indicata la data a partire dalla quale la dichiarazione di prestazione può essere redatta sulla base di tale norma, come pure la data a partire dalla quale è obbligatorio redigere sulla base della *hEN* una simile dichiarazione. Il periodo di coesistenza è il periodo nel quale la dichiarazione di prestazione può, ma non deve ancora, essere redatta sulla base di una *hEN*.

→ Vedi capitolo 5.2.2
Vedi *hEN*, dichiarazione di prestazione

Procedura semplificata

Una procedura semplificata agevola in particolare le PMI e le microimprese nella valutazione e nella verifica della prestazione del prodotto e della *costanza della prestazione*.

→ Art. 5–7 OProdC
Vedi capitolo 5.2.8
Vedi sistema VVCP, documentazione adeguata

Quasi fabbricante

Gli importatori o i distributori che *immettono in commercio* un prodotto con il proprio nome sono considerati «quasi fabbricanti». Il nome del fabbricante vero e proprio non vi figurerà più. I quasi fabbricanti sono soggetti agli stessi obblighi previsti per i fabbricanti.

→ Art. 10 cpv. 2 LProdC
Vedi capitolo 7.3 e capitolo 5

Regolamento sui prodotti da costruzione (RPC)

L'RPC è il Regolamento sui prodotti da costruzione ed equivale alla legislazione svizzera sui prodotti da costruzione. Se è redatta una dichiarazione di prestazione, nei Paesi membri dell'UE e dello SEE l'RPC prescrive anche l'apposizione della marcatura CE.

→ Allegato I capitolo 16 ARR
Vedi capitolo 12.2
Vedi ARR

Requisiti di base delle opere di costruzione

Le opere di costruzione devono soddisfare requisiti di base volti a tutelare la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le *caratteristiche essenziali* dei prodotti da costruzione incidono sui requisiti di base delle opere di costruzione.

→ Art. 3 LProdC e allegato 1 OProdC
Vedi capitolo 3.2 e capitolo 5.2.5 lett. a
Vedi caratteristica essenziale

Settore armonizzato / settore non armonizzato

I prodotti da costruzione nel settore armonizzato sono i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una *hEN* o per i quali è stata rilasciata una *valutazione tecnica europea*. Tutti gli altri prodotti da costruzione fanno parte del settore non armonizzato. Per i prodotti nel settore armonizzato il fabbricante redige sostanzialmente una dichiarazione di prestazione.

→ Art. 5 cpv. 1 LProdC
Vedi capitolo 2.3 e capitolo 4
Vedi hEN, ETA, dichiarazione di prestazione

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)

Il sistema VVCP disciplina le attività che il fabbricante deve svolgere per determinare la prestazione del prodotto e verificare la *costanza della prestazione*. Alcuni sistemi VVCP prevedono il coinvolgimento da parte del fabbricante di un *organismo notificato* che effettui determinati compiti.

→ Art. 4 e allegato 2 OProdC
Vedi capitolo 5.2.7
Vedi organismo notificato

Specifiche tecniche armonizzate

Le *hEN* e i *DVE* sono considerati specifiche tecniche armonizzate.

→ Art. 2 cifra 11 LProdC
Vedi capitolo 2.3
Vedi hEN, DVE

Uso previsto

Con l'espressione «uso previsto» si intende l'uso al quale il fabbricante intende destinare il prodotto da costruzione. Il fabbricante garantisce la sicurezza di un prodotto da costruzione nei limiti dell'uso previsto dichiarato.

→ Vedi capitolo 5.2.5 lett. b

Utilizzatore / uso

Per utilizzatori di prodotti da costruzione si intendono tutte le persone che acquistano un prodotto da un fabbricante, da un importatore o da un distributore e che in seguito usano tale prodotto per realizzare o utilizzare un'opera di costruzione. Le attività dei progettisti o degli artigiani che forniscono prestazioni edili rientrano nel concetto di uso. Anche le persone che eseguono personalmente piccoli lavori di costruzione sono considerate utilizzatori.

La legislazione sui prodotti da costruzione non prevede obblighi per gli utilizzatori. Questi ultimi devono però sapere quali informazioni possono aspettarsi di ricevere riguardo a un prodotto da costruzione.

→ Vedi capitolo 1.3.2 e capitolo 9

Valutazione tecnica europea (ETA)

La valutazione tecnica europea (ETA, «European Technical Assessment») fornisce ai fabbricanti la possibilità di redigere una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione che non rientrano o non rientrano interamente nell'ambito di applicazione di una *hEN*. Le valutazioni tecniche europee sono rilasciate dagli *organismi di valutazione tecnica*.

→ Art. 20 OProdC
Vedi capitolo 5.3
Vedi settore armonizzato, DVE, TAB, EOTA

